SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 ottobre 2012** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 12

Camera dei deputati

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Angelo d'Alife e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sant'Angelo d'Alife (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da otto consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Angelo d'Alife (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Lubrano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Angelo d'Alife (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 agosto 2012.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 agosto 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale frazionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Angelo d'Alife (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Lubrano.

Roma, 26 settembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A11213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Cardinale e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cardinale (Catanzaro);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cardinale (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Domelia Ruffini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cardinale (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 agosto 2012.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 agosto 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cardinale (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Domelia Ruffini.

Roma, 26 settembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A11214

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione dell'azione emergenziale "IDENTITY"-HOME/2010/EBFX/CA/EA/1002, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 32/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, lettera *c)*, il quale prevede azioni comunitarie per fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedono un intervento urgente alle frontiere esterne;

Visto il «Grant Agreement» HOME/2010/EBFX/CA/EA/1002, sottoscritto in data 15 settembre 2011 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, inerente all'azione emergenziale «IDENTITY» concernente il rafforzamento del supporto tecnologico degli Uffici di Polizia delle province costiere dell'Italia meridionale attraverso la fornitura di sistemi di acquisizione elettronica di impronte digitali;

Vista la nota n. 0008863 del 22 novembre 2011, con la quale il Ministero dell'interno chiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura fi-

nanziaria della quota di parte nazionale pari a 132.129,19 euro, corrispondente al 10 per cento del costo totale dell'azione, pari a 1.321.291,92 euro, essendo il 90 per cento a carico del bilancio comunitario;
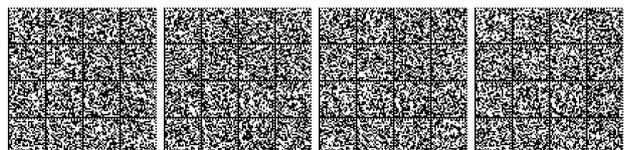
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'azione emergenziale «IDENTITY» - HOME/2010/EBFX/CA/EA/1002, di cui in premessa, finanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è di 132.129,19 euro.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, su indicazione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'Interno.

4. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 396

12A11200

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione dell'azione specifica "Management of Critical Migration Flows with particular reference to vulnerable categories and minors"-HOME/2009/EBFX/SA/1008, di cui all'art. 19 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 27/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Visto, in particolare, l'art. 19, il quale prevede che la Commissione europea compili ogni anno un elenco di azioni specifiche che beneficiano del contributo finanziario del Fondo per le frontiere esterne pari, al massimo, all'80 per cento del costo di ogni azione, cui gli Stati membri dovranno dare attuazione per contribuire al sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere;

Visto il «Grant Agreement» HOME/2009/EBFX/SA/1008, sottoscritto in data 17 dicembre 2010 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Di-

partimento della pubblica sicurezza, inerente all'azione specifica «Management of Critical Migration Flows with particular reference to vulnerable categories and minors» concernente un approccio multidisciplinare per migliorare la gestione emergenziale dei flussi migratori, particolarmente per le categorie vulnerabili ed i minori;

Vista la nota n. 0004065 del 19 maggio 2011, con la quale il Ministero dell'Interno chiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota di parte nazionale pari a 218.691,74 euro, corrispondente al 20 per cento del costo totale dell'azione, pari a 1.093.458,68 euro, essendo l'80 per cento a carico del bilancio comunitario;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate:

Decreta:

1. Il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'azione emergenziale «Management of Critical Migration Flows with particular reference to vulnerable categories and minors» - HOME/2009/EBFX/SA/1008, di cui in premessa, finanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è di 218.691,74 euro.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, su indicazione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 394

12A11201

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione delle attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il programma Euratom, anno 2011. (Decreto n. 36/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000 concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il VII programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare per il periodo 2007-2011, di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2006/970/Euratom;

Visto il contratto di associazione n. FU07-CT-2007-00053 del 13 marzo 2008 tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Considerato che le attività nel settore dell'energia da fusione, di cui al predetto contratto, hanno comportato nell'anno 2011 un costo complessivo di 49.289.761,00 euro, come da comunicazione dello Steering Commettee Euratom-ENEA del 21 giugno 2012;
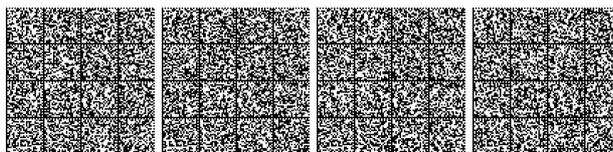
Considerato che per gli interventi di parte ENEA, ammontanti a 29.497.560,00 euro, è prevista una partecipazione finanziaria nazionale di 24.405.205,00 euro a fronte di contributi comunitari di 5.092.355,00 euro;

Viste le note n. 0012845 del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Energia del 26 giugno 2012 e n. 33008/UCA dell'ENEA del 21 giugno 2012, con le quali si richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura della quota nazionale del programma Euratom di competenza ENEA per l'anno 2011;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale delle attività di parte ENEA per il programma Euratom, per l'anno 2011, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari ad euro 24.405.205,00.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico.

3. Il suddetto Ministero, in qualità di Amministrazione vigilante, effettua i controlli di competenza relativi alla verifica del conseguimento degli obiettivi previsti nei contratti stipulati direttamente tra l'Unione europea e l'ENEA.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero dello sviluppo economico e l'ENEA si attivano per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il Ministero dello sviluppo economico e l'ENEA comunicano al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

6. Al termine dell'intervento, l'ENEA trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economie e finanze, foglio n. 1

12A11209

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione dell'azione emergenziale "Reinforcement of transportation means to patrol the border crossing points area and the area close to the Centre of Identification and Expulsion"-HOME/2010/EBFX/CA/EA/1001, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 31/2012)

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, lettera *c)*, il quale prevede azioni comunitarie per fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedono un intervento urgente alle frontiere esterne;

Visto il «Grant Agreement» HOME/2010/EBFX/CA/EA/1001, sottoscritto in data 15 settembre 2011 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, inerente all'azione
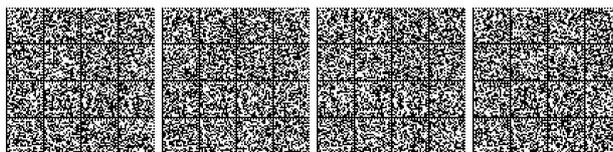
emergenziale «Reinforcement of transportation means to patrol the border crossing points area and the area close to the Centre of Identification and Expulsion» concernente il rafforzamento del parco macchine degli Uffici Immigrazione della Polizia di Stato;

Vista la nota n. 0008719 del 16 novembre 2011, con la quale il Ministero dell'interno chiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota di parte nazionale pari a 182.628,76 euro, corrispondente al 10 per cento del costo totale dell'azione, pari a 1.826.287,56 euro, essendo il 90 per cento a carico del bilancio comunitario;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'azione emergenziale «Reinforcement of transportation means to patrol the border crossing points area and the area close to the Centre of Identification and Expulsion» - HOME/2010/EBFX/CA/EA/1001, di cui in premessa, finanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è di 182.628,76 euro.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, su indicazione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge 183/1987, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'interno.

4. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali sommeda disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 397

12A11210

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 settembre 2012.

Divieto di vendita ai minori di anni 16 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della Sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: «Istituzione del Ministero della salute ed incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 di nomina del Prof. Renato Balduzzi a Ministro della salute;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni;

Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, reso nella seduta del 19 gennaio 2011, nel quale è rappresentato che allo stato mancano le conoscenze relative agli effetti sulla salute umana dei componenti organici e dei prodotti per la vaporizzazione utilizzati nella maggior parte dei sistemi elettronici, alternativi al fumo di sigaretta;

Dato atto che nel predetto parere il Consiglio Superiore di Sanità ha precisato che allo stato mancano studi che dimostrino l'effettiva efficacia e sicurezza di detti dispositivi nel favorire la cessazione dell'abitudine al fumo, nonché evidenze scientifiche che escludano, a causa del loro utilizzo, l'insorgere di possibili effetti che inducano il mantenimento della dipendenza da nicotina o promuovano l'avvio e la transizione al fumo di sigarette;

Dato atto che nel predetto parere il Consiglio Superiore di Sanità ha raccomandato «in attesa di disporre di evidenze sulle tematiche sopracitate, l'adozione di misure analoghe a quelle previste per il controllo del fumo di tabacco, in particolare di quelle per i soggetti minori di anni 16»;
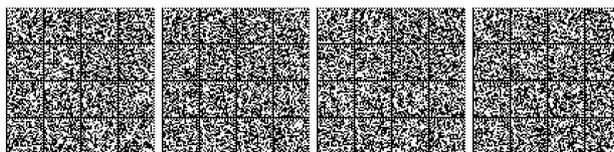
Preso atto che sono presenti nel mercato nazionale articoli di tale fattispecie, venduti come sigarette elettroniche o inalatori di nicotina, nelle diverse denominazioni commerciali;

Considerato che non si può escludere l'esistenza di un rischio che i sopraindicati sistemi elettronici inducano la dipendenza da nicotina nei soggetti minori ai quali questi articoli sono liberamente venduti, promuovendo contemporaneamente il successivo avvio e transizione al fumo di sigaretta;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione del 26 settembre 2012 con la quale l'Istituto Superiore di Sanità è stato incaricato di procedere, entro i successivi sei mesi, ad una valutazione del rischio connesso all'utilizzo delle sigarette elettroniche, in particolare sui minori, sulla base degli ultimi aggiornamenti scientifici in merito alla pericolosità delle medesime, rappresentando anche le eventuali differenze per diversi prodotti disponibili;

Ritenuto che, in attesa di poter disporre delle risultanze degli approfondimenti scientifici affidati all'Istituto Superiore di Sanità, ricorrano i presupposti di necessità per adottare urgenti misure cautelative a tutela della salute dei minori, vietando per un periodo di sei mesi la vendita ai minori di anni 16 delle sigarette elettroniche con presenza di nicotina;

Ordina:

Art. 1.

1. È vietata la vendita ai minori di anni sedici di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.

2. Le autorità sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull'esatta osservanza del presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni indicate all'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha efficacia per un periodo di sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio oppure alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 152

12A11292

DECRETO 4 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Vincenzo Panetta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 17 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Vincenzo Panetta nato a San Giovanni in Fiore (CS) (Italia) il giorno 4 aprile 1987, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en odontología» rilasciato in data 5 luglio 2012 dalla Universitat Internacional de Catalunya - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en odontología» rilasciato dalla Universitat Internacional de Catalunya - Spagna - in data 5 luglio 2012
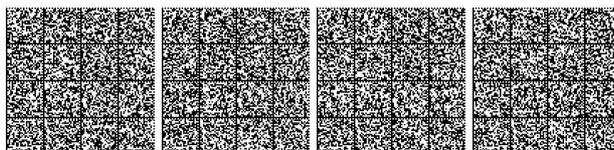
al sig. Vincenzo Panetta, nato a San Giovanni in Fiore (CS) (Italia) il giorno 4 aprile 1987, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Vincenzo Panetta è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11192

DECRETO 4 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Mark Tauber, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 15 luglio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Mark Tauber nato a Villach (Austria) il giorno 19 luglio 1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachartz für Orthopädie und Unfallchirurgie» rilasciato in data 26 aprile 2012 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachartz für Orthopädie und Unfallchirurgie» rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - in data 26 aprile 2012 al sig. Mark Tauber, nato a Villach (Austria) il giorno 19 luglio 1976, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 2.

Il sig. Mark Tauber già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11194

DECRETO 4 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Florian Brunner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non

si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 29 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Florian Brunner nato a Bressanone (Italia) il giorno 17 febbraio 1987, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 26 luglio 2012 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - in data 26 luglio 2012 al sig. Florian Brunner, nato a Bressanone (Italia) il giorno 17 febbraio 1987, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

Il sig. Florian Brunner è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11195

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Carmen Pilloni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 30 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Carmen Pilloni nata a Spilimbergo (PN) (Italia) il giorno 20 settembre 1948, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 7 giugno 1982 dalla Landesprüfungsamt für Medizin und Pharmazie -Nordrhein - Westfalen - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Landesprüfungsamt für Medizin und Pharmazie -Nordrhein - Westfalen - Germania - in data 7 giugno 1982 alla sig.ra Carmen Pilloni, nata a Spilimbergo (PN) (Ita-

lia) il giorno 20 settembre 1948, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
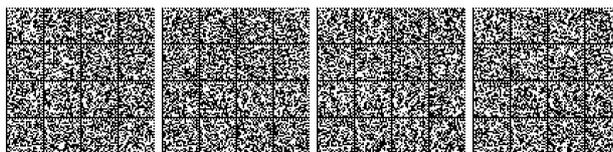
Art. 2.

La sig.ra Carmen Pilloni è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11193

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefanie Psaier di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 29 giugno 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Stefanie Psaier nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 18 giugno 1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 31 dicembre 2011 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - in data 31 dicembre 2011 alla Sig.ra Stefanie Psaier, nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 18 giugno 1983, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La Sig.ra Stefanie Psaier è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11207

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Dietmar Burger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto

titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 14 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Dietmar Burger nato a Monguelfo (BZ) (Italia) il giorno 9 giugno 1972, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärzt für Chirurgie» rilasciato in data 19 giugno 2007 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia generale;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Fachärzt für Chirurgie» rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - in data 19 giugno 2007 al Sig. Dietmar Burger, nato a Monguelfo (Bolzano) (Italia) il giorno 9 giugno 1972, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia generale.

Art. 2.

Il Sig. Dietmar Burger già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia generale previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11208

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 ottobre 2012.

Riconoscimento del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG Barolo, Barbaresco, Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba, Dogliani e alle DOC Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Langhe e Verduno Pelaverga.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero con sede legale in Alba (Cuneo) – Corso Enotria n. 2/C, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che le DOCG Barolo, Barbaresco, Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba, Dogliani e Roero e le DOC Alba, Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Langhe e Verduno Pelaverga sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del d.lgs n. 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Spa di cui alla nota prot. 72363/2012 del 18 settembre 2012;

Considerato che il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del d.lgs. n. 61/2010 esclusivamente per le DOCG Barolo, Barbaresco, Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba e Dogliani e per le DOC Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Langhe e Verduno Pelaverga, nonché il rispetto delle prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del d.lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG Barolo, Barbaresco, Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba e Dogliani e alle DOC Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Langhe e Verduno Pelaverga;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero con sede legale in Alba (Cuneo) - Corso Enotria n. 2/C, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le DOCG Barolo, Barbaresco, Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba e Dogliani e per le DOC Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Langhe e Verduno Pelaverga, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Barolo, Barbaresco, Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba, Dogliani, Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Langhe e Verduno Pelaverga.

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Barolo, Barbaresco, Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba, Dogliani, Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Langhe e Verduno Pelaverga, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 ottobre 2012

Il direttore generale: SANNA

12A11215

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 31 agosto 2012.

Emanazione della Tabella delle Istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, per il triennio 2012-2014.

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 «Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009 «Articolazioni degli uffici dirigenziali di livello non generale e dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le Attività culturali»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534 «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali»;

Vista la circolare n. 16 del 4 febbraio 2002, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, «Norme per l'ammissione ai contributi statali previsti dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante - Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali-»;

Vista la legge 12 dicembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)»;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2011 con il quale è stata disposta, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa di questo Ministero - Tab. 13 - del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, che assegna al cap. 3671 la somma di € 5.950.000,00 per contributi agli istituti di cui agli articoli 1 e 8 della legge n. 534/1996;

Considerato che ai sensi della legge 26 aprile 2012 n. 44 relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento» ha disposto, sullo stanziamento assegnato al capitolo in parola, una riduzione pari ad € 115.759,00 e che pertanto a seguito del suddetto intervento la disponibilità di competenza è stata ridotta ad € 5.834.241,00;

Vista la nota prot. n. 22174 del 31 maggio 2012 con la quale il Ministro per i beni e le attività culturali ha richiesto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinquies* della suddetta legge n. 44/2012, la compensazione degli accantonamenti disposti con decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16 modificato in legge del 26 aprile 2012, n. 44, sul cap. 3671;

Vista la disponibilità di competenza che, a seguito del suddetto intervento, è stata aumentata da € 5.834.241,00 ad € 5.950.000,00;

Acquisito il parere del Comitato tecnico scientifico per gli istituti culturali, espresso in data 5 marzo 2012;

Considerato che si è ritenuto di destinare, sullo stanziamento del cap. 3671, la somma di € 5.430.000,00 per contributi alle istituzioni di cui all'art. 1, legge n. 534/1996;

Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni Parlamentari di Senato e Camera espressi rispettivamente in data 24 aprile e 9 maggio 2012;

Decreta:

È emanata, per il triennio 2012-2014, la Tabella delle Istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, il cui elenco costituisce parte integrante del presente decreto.

Il contributo previsto per la Giunta Centrale per gli Studi Storici e per le Deputazioni di Storia Patria sarà ripartito secondo le proposte formulate dalla Giunta medesima.

L'importo stabilito per il corrente anno finanziario alle Istituzioni inserite nella tabella 2012-2014 potrà subire variazioni a seguito delle successive leggi finanziarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2012

Il Ministro per i beni e le attività culturali
ORNAGHI

Il Ministro dell'economia e delle Finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute, Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 68

ALLEGATO
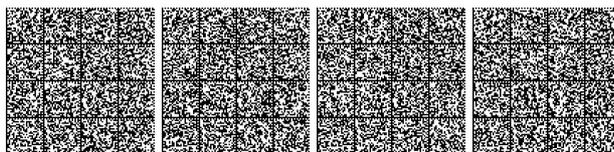
TABELLA DEGLI ISTITUTI CULTURALI 2012-2014

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	CONTRIBUTO
1	AMALFI	CAMPANIA	CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA	25.000,00
2	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE CARDINALE GIACOMO LERCARO	50.000,00
3	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE FEDERICO ZERI	30.000,00
4	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI EMILIA-ROMAGNA - ONLUS	30.000,00
5	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII	140.000,00
6	BORDIGHERA	LIGURIA	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI	25.000,00
7	BRESCIA	LOMBARDIA	FONDAZIONE BIBLIOTECA LUIGI MICHELETTI	30.000,00
8	CAPO DI PONTE (BS)	LOMBARDIA	CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI	25.000,00
9	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	FONDAZIONE GIUSEPPE DI VAGNO	25.000,00
10	CORTONA	TOSCANA	ACCADEMIA ETRUSCA DI CORTONA	25.000,00
11	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA DELLA CRUSCA	90.000,00
12	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE LA COLOMBARIA	40.000,00
13	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE DI STUDI DI STORIA DELL'ARTE ROBERTO LONGHI	25.000,00
14	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE DI STUDI STORICI FILIPPO TURATI - ONLUS	50.000,00
15	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI - ONLUS	75.000,00
16	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA	50.000,00
17	FIRENZE	TOSCANA	GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO G.P. VIEUSSEUX	70.000,00
18	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA	25.000,00
19	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ETRUSCHI ED ITALICI	25.000,00
20	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO	140.000,00
21	FIRENZE	TOSCANA	MUSEO GALILEO - ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA	190.000,00
22	GATTATICO (RE)	EMILIA ROMAGNA	ISTITUTO ALCIDE CERVI	40.000,00
23	GORIZIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	ASSOCIAZIONE CULTURALE "MAESTRO RODOLFO LIPIZER" - ONLUS	25.000,00
24	IMPRUNETA (FI)	TOSCANA	SOCIETA' INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEL MEDIOEVO LATINO (S.I.S.M.E.L.) - ONLUS	90.000,00
25	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI	30.000,00
26	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI - ONLUS	30.000,00
27	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA - CDEC - ONLUS	40.000,00
28	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE STUDI MANZONIANI	30.000,00
29	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI	140.000,00
30	MILANO	LOMBARDIA	ISTITUTO LOMBARDO - ACCADEMIA DI SCIENZE E LETTERE	40.000,00
31	MILANO	LOMBARDIA	ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA - INMSLI	90.000,00
32	MILANO	LOMBARDIA	ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - I.S.A.P.	25.000,00

33	MODENA	EMILIA ROMAGNA	ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE ED ARTI DI MODENA	25.000,00
34	NAPOLI	CAMPANIA	CENTRO INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEI PAPIRI ERCOLANESI	25.000,00
35	NAPOLI	CAMPANIA	FONDAZIONE BIBLIOTECA BENEDETTO CROCE	25.000,00
36	NAPOLI	CAMPANIA	ISTITUTO ITALIANO DI STUDI STORICI	90.000,00
37	NAPOLI	CAMPANIA	ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI	75.000,00
38	NAPOLI	CAMPANIA	SOCIETA' NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE ED ARTI DI NAPOLI	25.000,00
39	ORTONA (CH)	ABRUZZO	ISTITUTO NAZIONALE TOSTIANO DI ORTONA	25.000,00
40	PADOVA	VENETO	FONDAZIONE "CENTRO STUDI FILOSOFICI DI GALLARATE"	25.000,00
41	PALERMO	SICILIA	CENTRO INTERNAZIONALE DI ETNOSTORIA	70.000,00
42	PARMA	EMILIA ROMAGNA	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI VERDIANI	40.000,00
43	PESARO	MARCHE	ENTE OLIVIERI BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI	30.000,00
44	PESARO	MARCHE	FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI	50.000,00
45	PESCIA	TOSCANA	FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI	25.000,00
46	PIEVE S. STEFANO	TOSCANA	FONDAZIONE ARCHIVIO DIARISTICO NAZIONALE - ONLUS	25.000,00
47	PONTECCHIO MARCONI	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE GUGLIELMO MARCONI	25.000,00
48	PRATO	TOSCANA	CENTRO DI STUDI SUL CLASSICISMO	25.000,00
49	PRATO	TOSCANA	FONDAZIONE ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA "F. DATINI"	25.000,00
50	PRATO	TOSCANA	FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO	25.000,00
51	RAVELLO	CAMPANIA	CENTRO UNIVERSITARIO EUROPEO PER I BENI CULTURALI - ONLUS -	25.000,00
52	RAVENNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE CASA DI ORIANI	25.000,00
53	RECANATI	MARCHE	CENTRO NAZIONALE DI STUDI LEOPARDIANI	25.000,00
54	ROMA	LAZIO	ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE DETTA DEI XL	75.000,00
55	ROMA	LAZIO	ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA	50.000,00
56	ROMA	LAZIO	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	25.000,00
57	ROMA	LAZIO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA	70.000,00
58	ROMA	LAZIO	CENTRO "PIO RAJNA - CENTRO DI STUDI PER LA RICERCA LETTERARIA, LINGUISTICA E FILOLOGICA"	25.000,00
59	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA	90.000,00
60	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI	40.000,00
61	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ALCIDE DE GASPERI	25.000,00
62	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO	25.000,00
63	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE BETTINO CRAXI	30.000,00
64	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI	50.000,00

65	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE GIULIO PASTORE	25.000,00
66	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI - ONLUS	190.000,00
67	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ISTITUTO PER LA STORIA DELL'AZIONE CATTOLICA E DEL MOVIMENTO CATTOLICO IN ITALIA "PAOLO VI"	25.000,00
68	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE LELIO E LISLI BASSO ISSOCCO	140.000,00
69	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE LIBERAL	25.000,00
70	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE MARIA E GOFFREDO BELLONCI - ONLUS	25.000,00
71	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE PER I BENI CULTURALI EBRAICI IN ITALIA - ONLUS	25.000,00
72	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE UGO LA MALFA	25.000,00
73	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE UGO SPIRITO E RENZO DE FELICE	40.000,00
74	ROMA	LAZIO	GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI E DEPUTAZIONI DI STORIA PATRIA	280.000,00
75	ROMA	LAZIO	ISTITUTO DI STUDI PIRANDELLIANI E SUL TEATRO CONTEMPORANEO	25.000,00
76	ROMA	LAZIO	ISTITUTO INTERNAZIONALE JACQUES MARITAIN	40.000,00
77	ROMA	LAZIO	ISTITUTO LUIGI STURZO	190.000,00
78	ROMA	LAZIO	ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHITETTURA	25.000,00
79	ROMA	LAZIO	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI - ONLUS	75.000,00
80	ROMA	LAZIO	ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO	90.000,00
81	ROMA	LAZIO	ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO	50.000,00
82	ROMA	LAZIO	SOCIETA' DANTE ALIGHIERI	25.000,00
83	ROMA	LAZIO	SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA - ONLUS	90.000,00
84	SESTO SAN GIOVANNI (MI)	LOMBARDIA	CIRIEC-CENTRO ITALIANO DI RICERCHE E D'INFORMAZIONE SULL'ECONOMIA PUBBLICA, SOCIALE E COOPERATIVA	25.000,00
85	SIENA	TOSCANA	FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA - ONLUS	30.000,00
86	STRESA (VB)	PIEMONTE	CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI	25.000,00
87	TARANTO	PUGLIA	ISTITUTO PER LA STORIA E L'ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA GRECIA	25.000,00
88	TORINO	PIEMONTE	ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO	50.000,00
89	TORINO	PIEMONTE	CENTRO STUDI PIERO GOBETTI	30.000,00
90	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE CARLO DONAT-CATTIN	25.000,00
91	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE LUIGI EINAUDI	190.000,00
92	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE ROSSELLI	30.000,00
93	TORINO	PIEMONTE	MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO	40.000,00
94	UDINE	FRIULI VENEZIA GIULIA	SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA	30.000,00
95	VENEZIA	VENETO	ATENEO VENETO	30.000,00

96	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE GIORGIO CINI - ONLUS	140.000,00
97	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA - ONLUS	70.000,00
98	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE UGO E OLGA LEVI - CENTRO DI CULTURA MUSICALE SUPERIORE - ONLUS	40.000,00
99	VENEZIA	VENETO	ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI	90.000,00
100	VERONA	VENETO	SOCIETA' LETTERARIA DI VERONA - GABINETTO DI LETTURA	25.000,00
101	VICENZA	VENETO	ACCADEMIA OLIMPICA	25.000,00
102	VICENZA	VENETO	CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA "ANDREA PALLADIO"	75.000,00
103	VICENZA	VENETO	ISTITUTO DI SCIENZE SOCIALI NICOLO' REZZARA	25.000,00
				5.430.000,00

12A11190

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 4 ottobre 2012.

Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni (SIC), per l'anno 2010. (Delibera n. 441/12/CONS).

L'AUTORITÁ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 4 ottobre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - Supplemento Ordinario n. 154;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - Supplemento Ordinario n. 150, così come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

Considerato che il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nell'assegnare all'Autorità il compito della valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) individua, all'articolo 2, comma 1, lett. *s)*, le specifiche «aree di attività economica» che compongono il SIC, dispone, all'articolo 43, comma 9, che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono conseguire ricavi superiori al venti per cento dei ricavi complessivi del SIC, nonché prevede, all'articolo 43, comma 10, le specifiche «voci di ricavo» da considerare ai fini della valorizzazione del SIC;

Vista la delibera n. 677/11/CONS, recante «Avvio del procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2010», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 2012, n. 3 - Supplemento Ordinario n. 3;

Vista la delibera n. 317/12/CONS, recante «Proroga dei termini del procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l'anno 2010 avviato con delibera n. 677/11/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 agosto 2012. n. 182;

Considerata la necessità di acquisire gli esiti di un'indagine di mercato inerente il comportamento degli inserzionisti di pubblicità nella scelta di investimento fra le diverse attività di comunicazione del cd. below the line, al fine di pervenire, nell'ambito della valutazione delle dimensioni economiche del SIC, alla valorizzazione delle aree economiche delle iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e delle sponsorizzazioni;

Tenuto conto della lettera pervenuta in data 25 settembre 2012 (prot. 48700) con la quale GfK Eurisko ha consegnato gli esiti definitivi della sopracitata indagine di mercato;

Udita la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni

1. L'Autorità approva la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2010, il cui testo, riportato nell'allegato A, costituisce parte integrante della presente delibera.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (articoli 135, comma 1, lettera *b)*, e 119, comma 2, del codice del processo amministrativo), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2012

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: MARTUSCIELLO

ALLEGATO

Allegato A alla Delibera n. 441/12/CONS

SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI: RISULTANZE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLE DIMENSIONI ECONOMICHE PER L'ANNO 2010

Premessa

Il presente documento illustra le risultanze del processo di valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2010. Le competenze dell'Autorità nell'ambito del SIC sono dettate dall'articolo 43 del Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come riformato dal Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44 (Decreto Romani), che ne ha, tra l'altro, modificato la denominazione in Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR).

La norma, rimasta sostanzialmente invariata a seguito della riforma sopra menzionata, recita, al comma 9, che "*[f]ermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.*"

Nel comma successivo, inoltre, l'articolo 43 precisa che "*[i] ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.*[1]"

[1] Tale disposizione è stata oggetto di un recente intervento normativo ad opera del Decreto Legge 18 maggio 2012, n. 63, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*", convertito con modificazioni dalla Legge 16 luglio 2012, n. 103.

La necessità di verificare il rispetto del suddetto limite del 20% impone all'Autorità di procedere annualmente alla valorizzazione economica del Sistema Integrato delle Comunicazioni[2].

Pertanto, come specificato nell'atto di avvio, il presente provvedimento si compone sia della valutazione delle dimensioni economiche del SIC, sia della verifica che il limite del 20% di cui al menzionato art. 43, comma 9, sia rispettato.

Di seguito, vengono esposti i principali risultati relativi al processo che ha condotto alla determinazione del valore economico del SIC per l'anno 2010, e al calcolo delle quote dei principali operatori nel SIC.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere metodologico, si rileva che, al fine della valorizzazione della dimensione economica di tale aggregato, è stato possibile utilizzare -per i seguenti ambiti: servizi di media audiovisivi, radio, stampa quotidiana e periodica, agenzie di stampa, editoria elettronica, editoria annuaristica[3] - i dati e le informazioni comunicate dai soggetti obbligati all'Informativa Economica di Sistema (IES), che hanno consentito all'Autorità di procedere ad una valorizzazione a carattere censuale. Si è fatto ricorso a fonti esterne, in conformità con i precedenti cicli di analisi, al solo scopo di valorizzare le aree economiche, di cui all'art. 2, comma 1, lett. *s)*, del TUSMAR, non incluse nell'ambito di operatività della IES e relative ai mezzi di comunicazione di massa - il cinema[4] e la pubblicità esterna.

Con riferimento alle iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e alle sponsorizzazioni (rientranti nel cd. *below the line*), l'Autorità, in mancanza di fonti esterne[5], ha proceduto per la prima volta ad una specifica indagine volta a stimare tali attività. Si tratta di un'indagine campionaria che si colloca nell'ambito di un più grande progetto dell'Autorità volto ad istituire un Osservatorio sulla domanda di pubblicità. La Nota metodologica presente all'inizio del relativo paragrafo chiarirà in dettaglio le modalità di valorizzazione della suddetta area economica.

1. Il Sistema Integrato delle Comunicazioni nel 2010

Nel 2010, il valore complessivo del Sistema Integrato delle Comunicazioni si è attestato sui 21 miliardi di euro (v. Tabella 1), rispetto ai 23 miliardi di euro circa raggiunti

[2] Cfr. delibere nn. 341/06/CONS, 81/08/CONS, 270/09/CONS, 555/10/CONS e 126/11/CONS.

[3] Si precisa che al fine di valorizzare correttamente l'ambito dell'editoria annuaristica si è proceduto ad integrare i dati e le informazioni comunicate dai soggetti obbligati all'Informativa Economica di Sistema (IES) con specifiche richieste di informazioni.

[4] Con riferimento alla pubblicità cinematografica, si precisa che si è proceduto ad integrare i dati e le informazioni comunicate dai soggetti obbligati all'Informativa Economica di Sistema (IES) con specifiche richieste di informazioni.

[5] L'associazione di settore Assocomunicazione – principale fonte per la valorizzazione di tali ambiti di attività – ha infatti comunicato di sospendere il processo di valorizzazione degli investimenti in attività di marketing e di comunicazione di relazione a partire dal 2010. Cfr. *infra* par. 1.5.
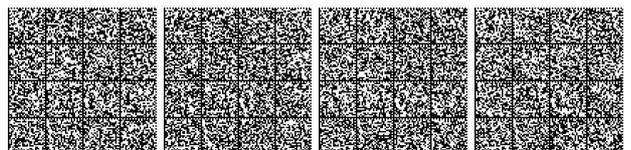
nell'anno 2009[6]. L'area radiotelevisiva rappresenta, con il 46,4% (pari a circa 9,8 miliardi di euro), l'ambito con la maggiore incidenza sul totale delle risorse economiche. Segue la stampa, quotidiana e periodica, con il 30,3%, pari a circa 6,4 miliardi di euro. Il comparto editoriale è completato dai ricavi derivanti dall'editoria annuaristica e da quella elettronica, pari complessivamente a circa 1,3 miliardi di euro (6,3% del SIC). L'ammontare raggiunto dal settore cinematografico è invece pari a 1,2 miliardi di euro. Completa l'area classica del comparto pubblicitario la pubblicità esterna, che, nel 2010, incide per il 2,3% sui ricavi complessivi del SIC (481 milioni di euro).

Tabella 1 - Ricavi complessivi del SIC e delle relative aree economiche

Aree economiche di cui all'art. 2, comma 1, lett. *s)*, TUSMAR	Ricavi (Mln €) 2010	Incidenza sul totale (%)
1. Servizi di media audiovisivi e radio	9.785,97	46,4%
2. Stampa quotidiana e periodica (e agenzie di stampa)	6.400,51	30,3%
3. Editoria annuaristica ed elettronica	1.328,48	6,3%
4. Cinema	1.229,77	5,8%
5. Pubblicità esterna	481,00	2,3%
6. Iniziative di comunicazione di prodotti e servizi	689,00	3,3%
7. Sponsorizzazioni	1.182,00	5,6%
Totale	**21.096,73**	**100%**

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali e fonti varie

Quanto alle iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e alle sponsorizzazioni, queste aree non raggiungono complessivamente 2 miliardi di euro, pari al 9% del totale delle risorse.

L'andamento negativo del SIC nel suo complesso appare in linea con l'evoluzione macroeconomica del Paese e tale riduzione ha riguardato soprattutto il comparto pubblicitario (cfr. *infra* par. 3).

1.1 Servizi di media audiovisivi e radio

Il processo di valorizzazione del SIC per l'area radiotelevisiva è stato realizzato mediante l'utilizzo dei dati e delle informazioni comunicate dai soggetti obbligati all'Informativa Economica di Sistema (IES).

[6] Cfr. delibera n. 126/11/CONS, all. A.
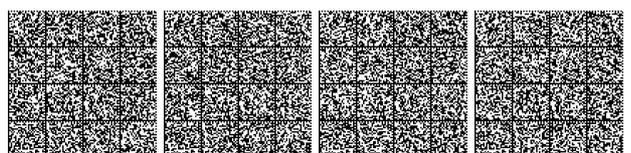
Nota metodologica

L'utilizzo dei dati relativi all'IES ha consentito di analizzare in forma censuale tali aree attraverso le informazioni acquisite direttamente dai soggetti operanti in questi ambiti editoriali (emittenti) e pubblicitari (concessionarie).

Risultati dell'analisi

Nell'anno 2010, come anticipato, i ricavi complessivi dell'area economica "Servizi di media audiovisivi e radio" sono pari a 9.785 milioni di euro, con un aumento del 5,4% rispetto all'anno precedente. Tale andamento nonché la ripartizione dei ricavi tra le diverse macrocategorie merceologiche sono riportati nella Tabella 2[7].

Tabella 2 - Struttura dei ricavi dell'area economica "Servizi di media audiovisivi e radio"

		Ricavi (Mln €) 2010	Incidenza sul totale (%)
SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI		9.024,95	92,2%
	di cui:		
	Televisione gratuita	*5.618,78*	*57,4%*
	Televisione a pagamento	*3.406,17*	*34,8%*
RADIO		745,70	7,6%
SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI SU INTERNET		15,32	0,2%
Totale		**9.785,97**	**100%**

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

I dati confermano la prevalenza dei ricavi derivanti dalla televisione in chiaro che, nel 2010, rappresenta ancora il 57,4% dell'area economica in esame. La televisione a pagamento raggiunge invece il 35% circa dell'intero sistema radiotelevisivo, mentre del tutto marginale è la posizione della componente relativa ad internet, che rappresenta appena lo 0,2% dell'area economica in esame. Rispetto all'anno 2009, la televisione in chiaro registra un aumento (3,7%), sebbene un incremento più consistente si rilevi con riferimento ai ricavi della televisione a pagamento (7,5%) e della radio (6,9%). Tuttavia,

[7] Secondo quanto previsto dal dettato normativo (art. 43, comma 10, del TUSMAR), i ricavi che hanno contribuito alla valorizzazione dell'area economica radiotelevisiva sono quelli relativi al finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario, alla pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, alle televendite, alle sponsorizzazioni, alle convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo, alle provvidenze pubbliche nonché alle offerte televisive a pagamento.

la crescita più importante si registra con riferimento ai servizi di media audiovisivi e radiofonici su internet (273,7%), sebbene si tratti ancora di valori assai contenuti.

1.1.1 Servizi di media audiovisivi

Come osservato in precedenza, la valorizzazione del settore televisivo è stata formulata attraverso il ricorso ai dati e alle informazioni contenute nella IES.

Le tabelle successive illustrano l'articolazione dei ricavi totali prima per la componente relativa alla televisione gratuita, poi per quella della televisione a pagamento.

Nel 2010, la televisione gratuita realizza 5.618 milioni di euro di introiti riconducibili al SIC (v. Tabella 3), corrispondenti, al 62,3% dell'area televisiva, di cui 1.586 milioni di euro derivanti dal finanziamento del servizio pubblico (canone)[8], 3.894 milioni di euro dalla raccolta pubblicitaria (nel cui valore sono ricomprese anche le televendite e le sponsorizzazioni) e 138 milioni di euro da convenzioni e contributi da parte di soggetti pubblici.

Tabella 3 - Televisione gratuita

	Ricavi 2010 (Mln €)			
	Canone	**Pubblicità**	**Convenzioni e Provvidenze**	**Totale**
Televisione gratuita	1.586,15	3.894,53	138,10	5.618,78

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

La Tabella 4 riporta la valutazione economica della televisione a pagamento, offerta agli utenti finali sulle varie piattaforme trasmissive (satellite, digitale terrestre, IPTV, e *mobile tv*).

[8] L'art. 47, comma 1, del TUSMAR impone alla società Rai Radiotelevisione Italiana Spa di dotarsi di un sistema di separazione contabile che segua uno schema di contabilità da sottoporre ad approvazione da parte dell'Autorità. In tal senso, la delibera n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, successivamente modificata ed integrata dalla delibera n. 541/06/CONS del 20 settembre 2006, ha predisposto le regole di contabilità separata della Rai. Allo scopo di pervenire ad una corretta imputazione della quota di canone da attribuire rispettivamente all'attività televisiva ed a quella radiofonica, si è quindi tenuto conto di tale schema di contabilità separata, riferito all'esercizio 2010, e dei relativi aggregati contabili (Cfr. http://www.rai.it/dl/docs/1328092165389conti_annuali_separati2010.pdf). In particolare, il canone da attribuire alla diffusione radiofonica (e per differenza quello relativo all'attività televisiva) è stato calcolato applicando al valore totale una percentuale pari alla quota di costi diretti attribuiti a tale attività sul totale dei costi diretti imputati al servizio pubblico (c.d. aggregato A della contabilità regolatoria).
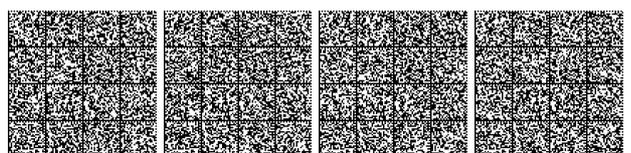
Tabella 4 - Televisione a pagamento

	Ricavi 2010 (Mln €)			
	Pay tv e Pay per view	Pubblicità	Convenzioni e Provvidenze	Totale
Televisione a pagamento	3.006,60	387,82	11,75	3.406,17

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

Nel dettaglio, si osserva che la televisione a pagamento, che rappresenta il 37,7% dell'area televisiva, realizza, nel 2010, ricavi complessivi pari a 3.406 milioni di euro, di cui quelli da abbonamento (*pay tv*) e da servizi *pay per view* rappresentano la parte più consistente (3.006 milioni di euro), mentre il fatturato derivante dalla raccolta pubblicitaria è pari a 387 milioni di euro.

1.1.2 Radio

Passando ad analizzare l'attività radiofonica, la Tabella 6 presenta la ripartizione per tipologia di ricavo degli introiti complessivi riferiti all'anno 2010. Dei 745 milioni di euro attribuibili alla radiofonia, 99 derivano dal finanziamento del servizio pubblico[9], 598 dalla raccolta pubblicitaria e 47 da convenzioni e provvidenze erogate dallo Stato.

Tabella 6 - Radio

	Ricavi 2010 (Mln €)			
	Canone	Pubblicità	Convenzioni e Provvidenze	Totale
Radio	99,27	598,92	47,51	745,70

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

1.1.3 Servizi di media audiovisivi e radiofonici su internet

La successiva tabella evidenzia la composizione dei ricavi derivanti dai servizi di media audiovisivi e radiofonici su internet.

Si precisa che da quest'anno si è scelto di dare evidenza separata ai ricavi derivanti da servizi di media audiovisivi e radiofonici su internet. Ciò nonostante il loro valore piuttosto contenuto, nella prospettiva di una futura evoluzione di tali ambiti di attività. I ricavi derivanti da servizi di media audiovisivi e radiofonici, infatti, nei precedenti cicli di valorizzazione, stante il loro limitato valore, erano compresi nei ricavi pubblicitari della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

[9] Cfr. Nota 8.

Nell'area in esame, i ricavi sono costituiti quasi esclusivamente dalla raccolta pubblicitaria, che contribuisce per circa il 99% dei ricavi complessivi. Sono infatti del tutto marginali gli introiti derivanti dalle offerte a pagamento per servizi di media audiovisivi su internet e da attività radiofonica su internet (v. Tabella 5).

Tabella 5 – Servizi di media audiovisivi e radiofonici su internet

	Ricavi 2010 (Mln €)			
	Offerte a pagamento	**Pubblicità**	**Convenzioni e Provvidenze**	**Totale**
Servizi media audiovisivi e radiofonici su internet	0,21	15,11	-	15,32

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

1.2 Editoria: stampa quotidiana e periodica, editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet (e agenzie di stampa)

Di seguito, vengono esposti i principali risultati relativi al processo che ha condotto alla valutazione economica del comparto editoriale: stampa quotidiana e periodica, comprese le agenzie di stampa a carattere nazionale, editoria annuaristica ed elettronica.

Nota metodologica

Il processo di valorizzazione delle aree economiche editoriali ha comportato, come detto, un'attività di raccolta diretta dei dati attraverso il ricorso alle informazioni contenute nella IES, riguardanti le imprese del mercato della stampa quotidiana, gli editori di stampa periodica, le società dell'annuaristica[10], i soggetti attivi nell'editoria elettronica, le agenzie di stampa a carattere nazionale, nonché le concessionarie di pubblicità operanti in tali ambiti.

Risultati dell'analisi

Nel 2010, l'intero comparto editoriale - comprensivo delle seguenti macroaree merceologiche: stampa quotidiana (nazionale, locale, *free press*), stampa periodica, editoria annuaristica, editoria elettronica ed agenzie di stampa - non raggiunge 8 miliardi di euro di ricavi complessivi (v. Tabella 7).

[10] Cfr. Nota 3.

Tabella 7 - Struttura dei ricavi dell'area economica "Editoria"

	Ricavi (Mln €) 2010	Incidenza sul totale (%)
QUOTIDIANA	2.898,51	37,5%
PERIODICA	3.300,03	42,7%
ANNUARISTICA	527,66	6,8%
ELETTRONICA	800,82	10,4%
AGENZIE DI STAMPA	201,97	2,6%
Totale	**7.728,99**	**100%**

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

Si osserva, in particolare, una contrazione dell'area economica che, da un valore di 7.896 milioni di euro nel 2009, scende a 7.728 milioni di euro l'anno successivo. Si rileva, pertanto, una riduzione dei ricavi complessivi, pari al 2,1%, che coinvolge quasi tutti i comparti interessati, ad eccezione dell'editoria periodica, che registra un lieve aumento (+0,3%), e dell'editoria elettronica, l'unico ambito in cui si segnalano significativi e strutturali segnali di crescita (+16,6%).

1.2.1 Editoria quotidiana

L'analisi successiva, riportata in Tabella 8, evidenzia la composizione dei ricavi dell'editoria quotidiana.

Nell'editoria quotidiana, la componente più significativa dei ricavi è costituita dalla raccolta pubblicitaria, che contribuisce per circa il 50% dei ricavi complessivi. Ai ricavi da vendita di copie (1.252 milioni di euro) e da pubblicità (1.410 milioni di euro), si affiancano i ricavi relativi ai collaterali librari e fonografici (98 milioni di euro), che nell'ultimo anno hanno registrato una consistente riduzione, e quelli derivanti da provvidenze e convenzioni con soggetti pubblici (136 milioni di euro).

Tabella 8 - Editoria quotidiana

	Ricavi 2010 (Mln €)				
	Vendita di copie	Pubblicità	Collaterali	Convenzioni e Provvidenze	Totale
Quotidiana	1.252,53	1.410,80	98,40	136,78	2.898,51

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali
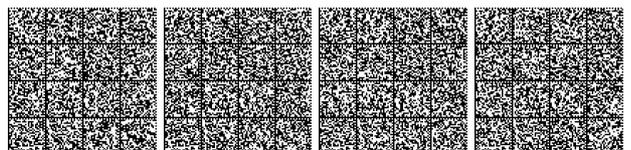
1.2.2 Editoria periodica

Passando all'editoria periodica (v. Tabella 9), emerge che l'eterogeneità del settore non consente un'analisi univoca della composizione dei ricavi. In alcuni casi, le testate periodiche possono avere come voce prevalente di ricavo la raccolta pubblicitaria, mentre, in altri (specie nelle testate rivolte all'utenza *business*), l'abbonamento diventa la più importante fonte di reddito per le imprese. In ogni caso, in generale, si rileva la prevalenza, nel 2010, dei ricavi derivanti dalle vendita di copie (1.795 milioni di euro), rispetto alla pubblicità (1.351 milioni di euro), nonché la marginalità delle altre voci relative ai collaterali librari e fonografici e alle convenzioni e provvidenze pubbliche (rispettivamente, 118 e 34 milioni di euro).

Tabella 9 - Editoria periodica

	Ricavi 2010 (Mln €)				
	Vendita di copie	**Pubblicità**	**Collaterali**	**Convenzioni e Provvidenze**	**Totale**
Periodica	1.795,41	1.351,88	118,03	34,71	3.300,03

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

Da un punto di vista dinamico, nell'ultimo anno, in questo ambito si è riscontrata una perdita in relazione ai ricavi derivanti dalla vendita di copie e di collaterali.

1.2.3 Editoria annuaristica

Nell'attività di valorizzazione si è proceduto a distinguere l'editoria annuaristica da quella elettronica, anche in considerazione del fatto che appartengono ad ambiti di mercato distinti[11].

Con riferimento all'editoria annuaristica, la tabella successiva presenta la ripartizione per tipologia di ricavo degli introiti complessivi riferiti all'anno 2010. Si rileva che la componente più significativa è costituita dalla raccolta pubblicitaria, che rappresenta circa il 95% dei ricavi complessivi, mentre i ricavi relativi alla vendita di prodotti annuaristici in formato cartaceo e su supporti *off line* e alle convenzioni e provvidenze pubbliche assumono un valore marginale (rispettivamente, 24 e 0,05 milioni di euro).

[11] Cfr. delibera n. 555/10/CONS, all. A.
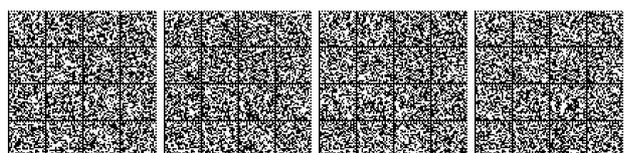
Tabella 10 - Editoria annuaristica cartacea e off line

	Ricavi 2010 (Mln €)			
	Vendita di prodotti	**Pubblicità**	**Convenzioni e Provvidenze**	**Totale**
Annuaristica	24,80	502,81	0,05	527,66

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

1.2.4 Editoria elettronica

In via preliminare, si precisa che, alla luce della recente affermazione di internet come nuova modalità di offerta di contenuti editoriali, si è ritenuto opportuno per l'editoria quotidiana, periodica ed annuaristica e per le agenzie di stampa, attribuire i ricavi da pubblicità *on line* all'editoria elettronica, che include anche il fatturato derivante dalla vendita di prodotti e servizi elettronici (sia *on line* che *off line*), nonché i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti e servizi annuaristici *on line*.

Come già sottolineato, l'editoria elettronica rappresenta l'unico comparto dove si registrano segnali di crescita significativi, sebbene partendo da valori assoluti più contenuti (686 milioni di euro nel 2009). Nel 2010, degli 800 milioni di euro attribuibili all'editoria elettronica 145 derivano dalla vendita di prodotti di editoria elettronica, 637 dalla raccolta pubblicitaria e 18 da convenzioni e provvidenze pubbliche (v. Tabella 11).

Tabella 11 – Editoria elettronica

		Ricavi 2010 (Mln €)
Editoria elettronica		800,82
	di cui:	
	Prodotti	*145,38*
	Pubblicità on line	*637,01*
	Convenzioni e Provvidenze	*18,43*

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

1.2.5 Agenzie di stampa

Con riferimento alle agenzie di stampa, si rileva come esse non rappresentino, nella formulazione dell'art. 43, comma 10, del TUSMAR, un'area economica, quanto piuttosto una tipologia di ricavo che concorre alla valorizzazione del SIC. In continuità con i precedenti cicli di analisi, si è quindi proceduto a valorizzare anche tale marginale
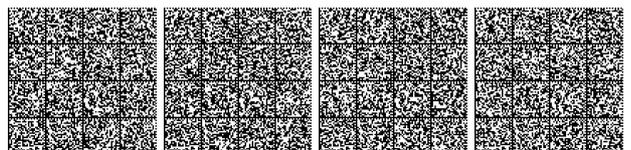
segmento, che, nel 2010, registra ricavi complessivi pari a 201 milioni di euro (v. Tabella 12).

Si precisa che, rispetto ai precedenti cicli di valorizzazione (di cui alle delibere nn. 555/10/CONS e 126/11/CONS), il numero di agenzie rilevate subisce una diminuzione, poiché alcuni soggetti, non svolgendo più attività a carattere nazionale, non rientrano nel disposto dell'articolo 43, comma 10, che impone appunto di valorizzare le sole agenzie a carattere nazionale.

Tabella 12 - Agenzie di stampa

	Ricavi (Mln €) 2010
Agenzie di stampa	201,97

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

1.3 Cinema

La valutazione economica del settore cinematografico è stata realizzata, in linea con i precedenti cicli di analisi, sia mediante il ricorso a dati ed informazioni acquisiti da fonti esterne, sia attraverso l'elaborazione di dati aziendali. Di seguito, si illustra nel dettaglio la metodologia seguita nella valorizzazione e vengono presentati i risultati dell'analisi.

Nota metodologica

Il valore economico dell'area in esame, in conformità a quanto disposto dal Testo unico e coerentemente con i precedenti processi di valorizzazione, comprende unicamente i ricavi concernenti la fase conclusiva della filiera cinematografica, ossia esercizio (proiezione in sala e raccolta diretta e indiretta di pubblicità nelle sale) ed altri canali di fruizione diretta del prodotto cinematografico da parte del pubblico[12].

In particolare, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 43, comma 10, del Testo unico, si è ritenuto opportuno includere nel computo:

- i ricavi derivanti dalla vendita di biglietti ed abbonamenti (*box office*), che sono stati quantificati computando i dati sulla spesa al botteghino rilevati annualmente

[12] In tal senso, i ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti di distribuzione delle opere cinematografiche, attraverso le varie forme di sfruttamento del mercato televisivo (televisione in chiaro e televisione a pagamento) non vengono inclusi nella valorizzazione dell'area "cinema", essendo già stati computati tra i ricavi del settore televisivo.
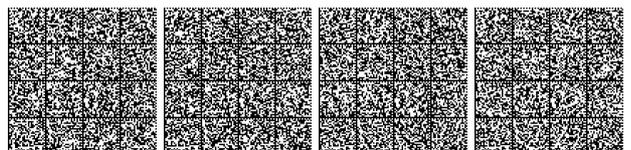
dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)[13], al netto dell'IVA (10%) e dei diritti SIAE (2,10%)[14];

- i ricavi da raccolta pubblicitaria. I ricavi relativi alla pubblicità nazionale sono stati valorizzati sulla base dei dati puntuali forniti all'Autorità dalle tre concessionarie - Sipra S.p.a., Opus Proclama S.p.a. e MovieMedia S.r.l. - che gestiscono la vendita degli spazi pubblicitari nelle sale cinematografiche dislocate su tutto il territorio nazionale[15]. Partendo da questa informazione, e considerando che gli introiti delle predette concessionarie nazionali rappresentano circa il 90% dei ricavi complessivi generati dall'attività pubblicitaria cinematografica, è stato possibile determinare anche il valore dei ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria realizzata dagli esercenti direttamente e mediante concessionarie attive in ambito locale[16];
- i ricavi derivanti dai prodotti *home video* (DVD, Blu-ray Disc, VHS, UMD e HD-DVD) a contenuto cinematografico, commercializzati attraverso i tre canali di consumo finale: vendita, edicola e noleggio. Per la valutazione economica di questa componente, sono stati rielaborati i dati pubblicati nel Rapporto UNIVIDEO 2011, tenendo conto soltanto dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei prodotti a contenuto cinematografico, ossia "*made for cinema*" (il cui contenuto ha avuto un passaggio in sala) e "*made for video*" (prevalentemente opere cinematografiche destinate al solo mercato dell'*home video*, senza il preliminare passaggio in sala, almeno per quanto concerne il mercato nazionale)[17], al netto dell'IVA (pari al 4% per il canale edicola e al 21% per i canali vendita e noleggio);
- le provvidenze pubbliche, ossia i c.d. "contributi sugli incassi", erogati alle imprese cinematografiche proporzionalmente al successo ottenuto dall'opera filmica al botteghino, ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28. Il valore di tali contributi, contabilizzati tra i ricavi all'interno dei bilanci delle società, è stato desunto dalle informazioni riportate nella Relazione del MiBAC sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo nell'anno 2010.

---

[13] Cfr. SIAE, *Annuario dello spettacolo 2010*, Tav. 91, "*Spesa al botteghino*".

[14] Sono esclusi dal calcolo, non essendo riconducibili ad alcuna delle tipologie di ricavo elencate dall'art. 43, comma 10, del Testo unico della radiotelevisione, gli introiti derivanti dalla spesa sostenuta dal pubblico per la fruizione di servizi collaterali (bar, altri punti di ristoro, divertimenti, *etc.*).

[15] Tali concessionarie raggiungono, attraverso i circuiti di sale ad esse associate, il 78% circa degli spettatori cinematografici.

[16] Cfr. delibera n. 555/10/CONS, all. A.

[17] Secondo le stime di settore, il *made for cinema* e il *made for video* rappresentano congiuntamente il 90,5% di tutti i prodotti *home video* commercializzati attraverso i canali "vendita" ed "edicola", mentre si riscontra che la quasi totalità dei prodotti veicolati attraverso il canale "noleggio" ha un contenuto cinematografico.

Risultati dell'analisi

L'analisi condotta ha evidenziato che i ricavi afferenti all'area economica "Cinema" raggiungono, nell'anno 2010, un valore complessivo pari a 1.229 milioni di euro, con un incremento dello 0,5% rispetto all'anno precedente (v. Tabella 13).

Tabella 13 - Struttura dell'area economica "Cinema"

		Ricavi (Mln €) 2010	Incidenza sul totale
Box office		689,36	56,1%
Home video		468,33	38,1%
	di cui:		
	Vendita	*251,24*	*20,4%*
	Edicola	*142,71*	*11,6%*
	Noleggio	*74,38*	*6,1%*
Pubblicità		68,10	5,5%
Provvidenze		3,98	0,3%
Totale		**1.229,77**	**100%**

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali, SIAE, UNIVIDEO, MiBAC

L'esame delle diverse risorse economiche mostra come, nell'anno 2010, gli incassi al botteghino, in crescita e pari a 689 milioni di euro, rappresentano la principale fonte di ricavo per il settore (56%), superando gli introiti derivanti dal segmento *home video* (38%).

Marginale risulta invece l'incidenza esercitata dalle entrate pubblicitarie (il cui valore, per il 2010, è pari a 68 milioni di euro) e dalle provvidenze pubbliche (3 milioni di euro), le quali registrano una consistente flessione (-86,3%) rispetto al 2009.

1.4 Pubblicità esterna

La valutazione economica del comparto della pubblicità esterna è stata compiuta, in continuità con le precedenti analisi, sulla base di dati forniti all'Autorità da fonti esterne, seguendo i criteri metodologici e pervenendo ai risultati di seguito riportati.

Nota metodologica

Le risorse economiche del settore della pubblicità esterna sono state valorizzate includendo nel computo i ricavi generati dall'attività pubblicitaria consistente in qualsiasi forma di comunicazione promozionale ubicata lungo le strade e in spazi aperti al pubblico, ossia poster, arredo urbano, maxi-formati, cartellonistica esterna, insegne

luminose, transit (o pubblicità dinamica), pubblicità collocata negli aeroporti e nell'ambito di circuiti tematici (ossia negli stadi ed in altre strutture sportive, nelle aree di servizio autostradali e nei porti).

La valutazione economica degli introiti imputabili al comparto della pubblicità esterna ha presentato le medesime criticità emerse nei precedenti cicli di valorizzazione e connesse all'articolata struttura del settore, alle diverse modalità di realizzazione della raccolta pubblicitaria (che, in alcuni segmenti, avviene direttamente, in altri, attraverso l'intermediazione di concessionarie), all'elevato numero di operatori locali che si affiancano alle imprese nazionali, nonché all'esistenza di disposizioni normative peculiari per ciascun segmento.

Alla luce delle considerazioni appena esposte, si è ritenuto opportuno valorizzare i ricavi realizzati dagli operatori nel settore della pubblicità esterna mediante il dato prodotto dalla Federazione Italiana Sviluppo Pubblicità Esterna (FISPE)[18].

Risultati dell'analisi

Nell'anno 2010, l'area economica "Pubblicità esterna" assume un valore pari a 481 milioni di euro, facendo registrare una flessione dei ricavi (-2,2%) rispetto al 2009 (v. Tabella 14).

Tabella 14 - Ricavi complessivi dell'area economica "Pubblicità esterna"

	Ricavi (Mln €)
	2010
Pubblicità esterna	481,00

Fonte: FISPE

1.5 Iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni

Come già anticipato sopra, l'Autorità, in mancanza di fonti esterne, ha proceduto quest'anno per la prima volta ad una specifica indagine al fine di valorizzare i ricavi pertinenti all'area economica in esame.

Si fa presente, infatti, che Assocomunicazione – la principale fonte per la valorizzazione di tali ambiti di attività – ha comunicato di sospendere il processo di valorizzazione degli investimenti in attività di marketing e di comunicazione di relazione. Ne segue,

[18] La rilevazione fornita da FISPE include sia i ricavi realizzati dalle principali concessionarie di pubblicità esterna aderenti alla Federazione, sia i ricavi conseguiti dalle altre concessionarie e dai proprietari dei mezzi attraverso la raccolta pubblicitaria diretta.

pertanto, che l'ultimo dato economico disponibile relativo alle attività del *below the line* è riferibile all'anno 2009[19].

L'Autorità ha così commissionato a GfK Eurisko una ricerca di mercato inerente il comportamento degli inserzionisti di pubblicità nella scelta di investimento fra le diverse attività di comunicazione *below the line*.

I successivi paragrafi descrivono il percorso metodologico seguito e i risultati della suddetta indagine di mercato.

Nota metodologica

L'articolo 2, comma 1, lett. s), del TUSMAR include, tra le aree economiche che compongono il SIC, le "*iniziative di comunicazione di prodotti e servizi*" e le "*sponsorizzazioni*", la cui valorizzazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 43, comma 10, deve tener conto dei ricavi derivanti dall'"*attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi*" e dalle "*sponsorizzazioni*" diverse da quelle televisive e radiofoniche, già incluse tra gli introiti dei rispettivi ambiti di competenza.

In via preliminare, si rileva che la determinazione del valore economico delle risorse in esame continua a manifestare i fattori di criticità già emersi nelle precedenti analisi dell'Autorità. Stante anche il fatto che tali risorse non rivestono alcun ruolo ai fini della tutela del pluralismo[20], l'Autorità rinnova l'invito al Legislatore a "*ridefinire le aree economiche del SIC*", eliminando in particolare quelle relative al *below the line*[21].

Peraltro, si riscontra l'assenza di corrispondenza tra la terminologia utilizzata dal Legislatore e quella adottata dagli operatori del settore, nessuno dei quali, infatti, è solito adottare la locuzione "iniziative di comunicazione di prodotti e servizi" per riferirsi ad un'area specifica del *below the line*. In linea con i precedenti cicli di analisi, si ritiene di poter ricomprendere nella nozione di "iniziative di comunicazione di prodotti e servizi" l'attività di promozione al consumo e presso il punto vendita.

Inoltre, si evidenzia una oggettiva difficoltà ad identificare, disaggregare e, dunque, attribuire un valore preciso alle diverse componenti del *below the line*, le quali sempre più frequentemente vengono offerte in maniera integrata[22]. Nella maggior parte dei casi,

[19] Si evidenzia che Assocomunicazione ha inoltre affermato che "*la stessa metodologia di rilevazione applicata negli anni passati, e le stime che ne sono derivate, sono diventate via via meno attendibili e inidonee alla corretta misurazione dl fenomeno del below the line, inducendola, pertanto, a non procedere più alla relativa valorizzazione*"(Cfr. verbale di audizione di Assocomunicazione del 7 giugno 2011).

[20] Cfr. delibera n. 555/10/CONS, all. A, pp. 227-228.

[21] Cfr. delibera n. 555/10/CONS, all. A, p. 230.

[22] Cfr., in tal senso, delibera n. 555/10/CONS, all. A, par. 5.7, in cui si evidenzia, inoltre, la netta distinzione tra le attività del *below the line* e quelle dei mezzi di comunicazione, nonché la mancanza di valenza delle prime ai fini della tutela del pluralismo.
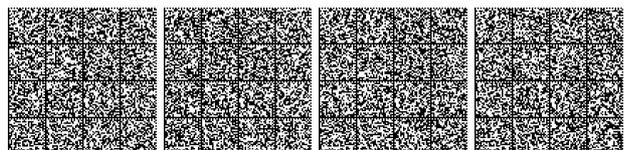
le iniziative di comunicazione e le sponsorizzazioni si collocano nell'ambito di campagne uniche, le quali prevedono anche azioni di *direct marketing*, relazioni pubbliche ed eventi, che, al contrario, restano escluse dall'ambito del SIC. Ne consegue che i confini tra le attività di comunicazione del *below the line* si rivelano sempre più permeabili, rendendo particolarmente problematica, come sottolineato anche dalle stesse associazioni di categoria, l'elaborazione di dati puntuali sui ricavi attribuibili specificatamente all'uno o all'altro segmento, che siano, peraltro, come prescritto dalla legge, al netto delle azioni sui prezzi e dell'autoproduzione. In particolare, il valore economico delle sponsorizzazioni viene spesso rilevato congiuntamente al valore degli eventi, rivelandosi non agevole la stima in forma disaggregata di tale variabile.

Ciò premesso, come detto sopra, a differenza di quanto avvenuto nei precedenti processi di valorizzazione del SIC[23], l'ammontare complessivo dei ricavi 2010 imputabili alle iniziative di comunicazione ed alle sponsorizzazioni è stato per la prima volta stimato a seguito di una specifica ricerca di mercato inerente il comportamento degli inserzionisti di pubblicità nella scelta di investimento fra le diverse attività di comunicazione pubblicitaria.

In particolare, l'indagine è consistita nella somministrazione di un questionario ad un campione rappresentativo dell'Universo degli inserzionisti. Tale campione, costituito da oltre 1.500 aziende suddivise in inserzionisti nazionali e locali, è stato costruito in base alla dimensione aziendale (in termini di numero di addetti), al settore di attività e all'area geografica, in modo da riprodurre su base campionaria il tessuto produttivo nazionale. Partendo dai dati provenienti dall'indagine campionaria si è poi compiuto, utilizzando una molteplicità di fonti, un processo di espansione dei dati all'universo di riferimento.

Risultati dell'analisi

Nell'anno 2010, i ricavi complessivi afferenti alle "iniziative di comunicazione di prodotti e servizi" sono pari a 689 milioni di euro, mentre quelli relativi alle "sponsorizzazioni" risultano pari a 1.182 milioni di euro (v. Tabella 14).

Tabella 14 - Ricavi complessivi dell'area economica iniziative di comunicazione e sponsorizzazioni

	Ricavi (Mln €)
	2010
Iniziative di comunicazione di beni e servizi	689,00
Sponsorizzazioni	1.182,00
Totale	**1.871,00**

Fonte: GfK Eurisko

[23] Cfr. delibere nn. 555/10/CONS, all. A e 126/11/CONS, all. A.
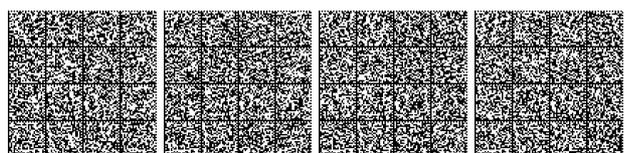
2. I principali soggetti operanti nel SIC

Sulla base delle precedenti informazioni nonché dei dati consolidati forniti dai maggiori gruppi di comunicazione, è possibile misurare la distribuzione delle quote dei principali operatori nel SIC.

La Tabella 15 illustra la composizione di tali quote, dalla quale emerge come nessuno dei soggetti considerati realizzi, per il 2010, ricavi superiori ai limiti di cui all'articolo 43, comma 9, del TUSMAR.

A tal riguardo, sempre con riferimento alle risorse complessive del Sistema Integrato delle Comunicazioni, si osserva che i 6 principali gruppi operanti nel SIC (Fininvest, RAI, News Corporation, Seat Pagine Gialle, Gruppo Editoriale L'Espresso e RCS Mediagroup) rappresentano congiuntamente, con 11 miliardi di euro circa, più del 50% di tale aggregato.

Tabella 15 - Principali soggetti operanti nel SIC

	Incidenza sulle risorse complessive del SIC 2010
Fininvest	16,04%
Mediaset	*13,83%*
Arnoldo Mondadori Editore	*2,21%*
RAI Radiotelevisione Italiana	13,22%
News Corporation	12,93%
Sky Italia	*12,63%*
Fox International Channels Italy	*0,30%*
Seat Pagine Gialle	4,16%
Gruppo Editoriale L'Espresso	4,11%
RCS Mediagroup	3,96%
Altri operatori	45,59%
Totale	**100,00%**

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

Più in dettaglio, le imprese che fanno riferimento al gruppo Fininvest (Mediaset e Arnoldo Mondadori Editore), nel 2010, raggiungono complessivamente il 16,04%, seguite da Rai con il 13,22% e dal gruppo News Corporation con il 12,93% - costituito da Sky Italia (12,63%) e Fox International Channels Italy (0,30%). Seguono poi, con una quota di gran lunga inferiore, il gruppo Seat Pagine Gialle (4,16%) il Gruppo Editoriale L'Espresso (4,11%) e RCS Mediagroup (3,96%). Confrontando tali dati con quelli relativi al 2009, si rileva che il gruppo RCS Mediagroup registra una diminuzione dei ricavi, mentre il gruppo Seat Pagine Gialle supera il gruppo Editoriale L'Espresso.

La rimanente quota del SIC pari al 45,59%, per l'anno 2010, è riconducibile ai restanti operatori[24].

3. Conclusioni

Il presente procedimento ha riguardato la determinazione del valore economico del SIC per l'anno 2010, che, come chiarito in precedenza, è avvenuta, per gli ambiti di stretta pertinenza ai fini della tutela del pluralismo dell'informazione (servizi media audiovisivi, radio, editoria quotidiana, periodica, agenzie di stampa, editoria elettronica ed editoria annuaristica), mediante una rigorosa attività di raccolta diretta dei dati contenuti nella IES[25]. Per le rimanenti aree economiche della pubblicità classica (il cinema e la pubblicità esterna), si è fatto ricorso anche a fonti esterne, in conformità con i precedenti cicli di analisi[26], mentre con riferimento alle iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e alle sponsorizzazioni (rientranti nel cd. *below the line*), l'Autorità, in mancanza di fonti esterne, ha proceduto per la prima volta, nel presente ciclo di valorizzazione del SIC, ad una rigorosa indagine campionaria volta a stimare tali attività.

Il processo di valorizzazione ha mostrato come l'andamento del settore preso nel suo complesso abbia fatto registrare, nel 2010, un forte rallentamento in linea con l'evoluzione macroeconomica del Paese. Tale riduzione si è fatta sentire soprattutto nel comparto pubblicitario, che presenta caratteristiche cicliche, mentre sono cresciute le componenti a pagamento diretto (*pay tv*) e/o innovative (internet).

Dalla presente analisi è inoltre emerso come nessuno dei soggetti considerati abbia realizzato, per il 2010, ricavi superiori ai limiti di cui all'articolo 43, comma 9, del TUSMAR.

---

[24] Tale quota comprende, tra gli altri, Cairo Communication, Caltagirone Editore, Class Editori, De Agostini Editore, Monrif, Il Sole 24 Ore e Telecom Italia Media.
[25] Cfr. Nota 3.
[26] Cfr. Nota 4.

12A11189
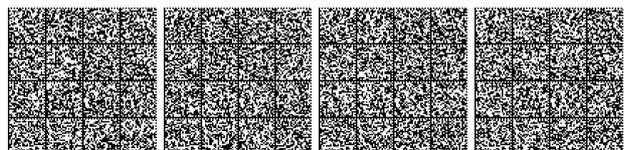
DELIBERA 4 ottobre 2012.

Costituzione del tavolo tecnico per l'adozione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120. (Delibera n. 224/12/CSP).

L'AUTORITÁ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 ottobre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», come successivamente modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive» e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive»;

Vista la delibera n. 88/10/CSP del 6 maggio 2010 recante «Costituzione del tavolo tecnico per l'adozione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte di minori di contenuti audiovisivi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44»;

Vista la delibera n. 220/11/CSP del 22 luglio 2011 recante «Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Rilevato che ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3, del «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, i programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, nonché i film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto possono essere resi disponibili unicamente dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta e solo «in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi, e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli all'introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5, alla disciplina di cui al comma 11 ed alla segnaletica di cui al comma 2»;

Rilevato che l'art. 34, comma 11, del predetto «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», attribuisce all'Autorità il compito di stabilire con proprio regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2012, la disciplina di dettaglio di cui al comma 5, il quale, a sua volta, prevede che tale disciplina sia adottata con procedure di co-regolamentazione e contenga l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente le trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) il contenuto classificabile a visione non libera di cui all'art. 34, comma 1 è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione;

b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio;

Rilevato che il citato art. 34, comma 5 del «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» prevede, tra gli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i predetti programmi, l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione;

Ritenuto opportuno, stante la complessità di predisposizione della disciplina da adottare, unitamente alla ristrettezza del termine di adozione del regolamento e alla necessità di attivare una procedura di co-regolamentazione, costituire un tavolo tecnico cui invitare tutti i soggetti interessati, al fine di elaborare proposte per individuare gli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente le trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale, nel rispetto dei criteri generali disposti dalla legge;

Considerato che all'esito dei lavori del tavolo tecnico di cui sopra l'Autorità adotterà il regolamento previsto dall'art. 34, comma 11, del «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto il documento per la costituzione e gli scopi del tavolo tecnico proposto dalla Direzione servizi media;

Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È costituito il tavolo tecnico per la redazione della disciplina di dettaglio di cui all'art. 34, comma 5 del «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120.

2. Le modalità di funzionamento e gli scopi del tavolo tecnico sono riportati nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Il termine di conclusione dei lavori del tavolo tecnico è di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata, priva dell'allegato A, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2012

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

12A11197

DELIBERA 4 ottobre 2012.

Modifica ed integrazione del Regolamento in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto di cui alla delibera n. 38/11/CONS. (Delibera n. 443/12/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 4 ottobre 2012;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» aggiornato con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 28 maggio 2012 n. 70 e, in particolare, il suo art. 70, che disciplina i requisiti minimi dei contratti con gli utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. n. 430/2001 «Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio», con particolare riferimento all'art. 2, lett. *c)* per quanto riguarda le manifestazioni qui delineate;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice per la protezione dei dati personali» aggiornato con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69;

Visto il decreto ministeriale n. 145/2006 «Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo» tra cui rientra, nell'ambito dei servizi di chiamate di massa, il televoto;

Vista la delibera n. 8/99 del Consiglio del 27 marzo 1999 recante «Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili»;

Vista la delibera n. 52/12/CIR recante «Adozione del nuovo piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativi, che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.»;

Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatone approvato con delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni;

Visti i regolamenti per la risoluzione delle controversie adottati da quest'Autorità con le delibere 173/07/CONS e 352/08/CONS e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 659/10/CONS, recante «Avvio della consultazione pubblica in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto», pubblicata sul sito dell'Autorità in data 22 dicembre 2010, con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2010, con la quale l'Autorità ha posto in consultazione un testo di regolamento per la disciplina della trasparenza ed efficacia del servizio di televoto, corredato da motivazione e domande rivolte al mercato per eventuali approfondimenti;

Vista la delibera n. 38/11/CONS, recante «Approvazione del regolamento in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto», pubblicata sul sito dell'Autorità in data 4 febbraio 2011, e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 10 febbraio 2011, con la quale l'Autorità, in esito alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 659/10/CONS ha approvato in via definitiva il testo di regolamento per la disciplina della trasparenza ed efficacia del servizio di televoto, come da allegato A alla delibera stessa;

Visto l'art. 5, comma 4, dell'allegato A alla delibera n. 38/11/CONS, che statuisce il divieto di esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l'invio massivo di chiamate o SMS e da utenze che forniscono servizi di call center e dispone che gli operatori vigilino sull'effettiva attuazione di questo divieto, con i mezzi a propria disposizione, segnalando senza indugio all'Autorità eventuali anomalie;

Visto l'art. 11, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 38/11/CONS, che dispone che i soggetti responsabili adeguino i mezzi a propria disposizione, inclusi i sistemi di accesso o le piattaforme tecniche, alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4 con le modalità attuative da definirsi in un tavolo tecnico interoperatori dinanzi all'Autorità;

Visti i verbali delle riunioni del tavolo tecnico di cui all'art. 11, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 38/11/CONS, tenutesi il 20 aprile e l'8 novembre 2011 ed il 31 gennaio 2012;

Preso atto delle osservazioni, delle risposte e delle valutazioni dei partecipanti al suddetto tavolo tecnico, nel corso delle citate riunioni, anche in relazione alle soluzioni avanzate dall'Autorità;

Considerato che il servizio di televoto, quando espletato attraverso connessioni telefoniche, può essere realizza-

to esclusivamente tramite servizi di chiamate di massa di cui all'art. 1, comma 1, lettera n, numero 3, dell'Allegato A alla delibera n. 52/12/CIR (Piano di Numerazione Nazionale) e che, nel rispetto delle soglie di prezzo massimo applicabili al singolo televoto, come indicato nel predetto Allegato A, ogni gestore ha comunque la facoltà di applicare costi inferiori, eventualmente fino alla completa gratuità, in base alla politica commerciale scelta per lo specifico programma radiotelevisivo e fatti salvi gli accordi economici di accesso e interconnessione alle reti degli operatori per supportare il servizio stesso;

Considerato che, al fine di definire in maniera precisa le «utenze che forniscono servizi di call center o attestate su centralini/PABX/PBX», a cui è vietato il servizio di televoto ai sensi dell'art. 5, comma 4 dell'Allegato A alla delibera 38/11/CONS, il tavolo tecnico ha concordato che queste utenze si possono far coincidere con il sottoinsieme dei clienti business di un operatore telefonico di accesso da rete fissa, caratterizzati dall'essere ricompresi in una o più delle seguenti classi:

i) utenti a cui è stata assegnata numerazione di tipo GNR (Gruppo Numerazione Ridotta) che rappresentano la preponderante maggioranza delle utenze che forniscono servizi di call center;

ii) utenti che utilizzano sistemi Centrex, IP-Centrex, IP-PABX;

iii) utenti che utilizzano connessioni ISDN-PRA (Primary Rate Access);

iv) utenti che utilizzano connessioni ISDN-BA (Basic Access), con numero di accessi base maggiore o uguale a 5;

Considerato che il possibile uso distorto di utenze GNR con lo scopo di condizionare l'esito di importanti competizioni basate sul televoto ha costituito uno dei principali motivi per i quali questa Autorità ha intrapreso un'attività di regolamentazione in materia di televoto, a tutela di tutti quegli utenti che, utilizzando il servizio di televoto, sostengono delle spese e, pertanto, devono poter realmente contribuire a determinare l'esito della competizione;

Ritenuto che implementare un blocco preventivo di tali utenze rende il Regolamento approvato con la delibera 38/11/CONS completo e, soprattutto, capace di impedire, in maniera preventiva, efficace e stabile nel tempo, l'utilizzo improprio delle utenze multilinea come i centralini e i call center;

Considerato che, nel caso di voto da rete fissa, l'unica soluzione tecnica che è stata prospettata dagli operatori, per l'implementazione del blocco, consiste nella realizzazione di un filtraggio a livello di operatore di accesso;

Preso atto che le analisi di fattibilità ad operare un blocco tecnico in tempo reale (ex-ante) del televoto da utenze che forniscono servizi di call center, o attestate su centralini/PABX/PBX condotte dagli operatori di accesso da rete fissa, hanno evidenziato costi variabili tra 1 e 3,75 milioni di euro e tempi di realizzazione di 12 /15 mesi;

Ritenuto, quindi, che il termine di 12 mesi sia sufficiente per la realizzazione di tale blocco;

Considerato che, nel caso degli SMS da mobile, ad ogni scheda SIM corrisponde di norma un'utenza contrattualizzata, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento e che, quindi, per tale tipologia di origine del televoto sia preferibile una reportistica che consenta all'Autorità di poter compiere verifiche, a propria discrezione o a seguito di denuncia, circa l'eventuale presenza di fonti di invio massivo di SMS, in quanto i cartellini di rete sono in grado di gestire, per SMS inviato, sia l'informazione sulla cella di origine che la numerazione di destinazione dell'SMS;

Considerato che si riscontra sempre più di frequente il ricorso a modalità di televoto via internet;

Considerato che qualsiasi forma di televoto, non espletata attraverso i tradizionali servizi telefonici, ma che faccia uso di applicazioni internet sia di rete fissa che di rete mobile, è sottoposta a tutte le prescrizioni del Regolamento del televoto approvato con delibera n. 38/11/CONS, con particolare riferimento all'art. 5, che regola i criteri di validità del voto;

Ritenuto di dover evidenziare, con maggior chiarezza, nel Regolamento l'ammissibilità solo delle modalità di televoto tramite internet che consentono il rispetto dei principi del Regolamento, ivi compresi la tracciabilità e il conteggio dei voti, in modo da garantire che un unico utente possa esprimere, per ognuna di tali modalità di televoto, il numero massimo di voti previsto dall'art. 5 del Regolamento;

Preso atto che nel corso del 2011 si sono verificati vari episodi o condizioni che hanno portato alcune emittenti ad annullare sessioni di televoto o ad interrompere trasmissioni con abbinati servizi di televoto senza che venisse nominato alcun vincitore della relativa competizione;

Considerato che, avuto riguardo alla «struttura» del rapporto obbligatorio scaturente dal televoto, lo stesso si sostanzia in un rapporto a prestazioni corrispettive, ove a fronte del «servizio» reso dall'emittente e dagli operatori telefonici sussiste l'obbligo del telespettatore di corrispondere un prezzo e che, pertanto, se il servizio non viene reso per ragioni imputabili a mere e libere scelte imprenditoriali e non a caso fortuito o a causa di forza maggiore, il pagamento effettuato in anticipo dallo spettatore risulta privo di idonea giustificazione costituendo, ai sensi del codice civile, un possibile ingiustificato arricchimento per il gestore telefonico ed, eventualmente, per l'emittente, per il titolare della numerazione e per i soggetti che gestiscono le piattaforme tecnologiche su cui poggia il servizio di televoto secondo quanto previsto nei regolamenti contrattuali che ne governano i rispettivi rapporti, anche, eventualmente, in materia di regresso;

Ritenuto, quindi, opportuno, ai fini di una maggiore completezza ed esaustività del Regolamento, richiamare in modo esplicito, nel Regolamento stesso, l'obbligo derivante dall'art. 11, comma 1 dell'allegato A alla delibera 179/03/CSP e s.m.i. secondo il quale: «Gli organismi di telecomunicazioni rimborsano all'utente le somme erroneamente addebitate. Se gli errati addebiti riguardano una pluralità di utenti, gli operatori effettuano automaticamente il rimborso nei confronti dei propri clienti informandone contestualmente l'Autorità, che può stabilire modalità di restituzione generalizzata nel caso di eventuali somme residue», per le situazioni di interruzione o annullamento del televoto o di singole sessioni in cui non venga nominato il vincitore della relativa competizione;

Considerato che nelle manifestazioni a maggiore rilevanza mediatici, nella maggior parte dei casi, per i vincitori della competizione a cui è abbinato il televoto, sono in palio somme di denaro e contratti di varia natura (pub-

blicitari, discografici etc.) e che, pertanto, procedere alla rettifica o all'annullamento di una graduatoria, in caso di anomalie o irregolarità nelle procedure di voto, comporta rilevanti conseguenze giuridiche di natura civile e penale;
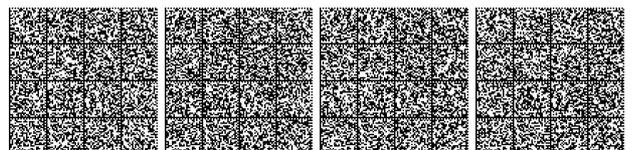
Considerato che l'Autorità, nel caso in cui rilevi irregolarità o anomalie nello svolgimento del servizio di televoto e delle operazioni ad esso correlate, procede ad effettuare una segnalazione alle autorità giudiziarie competenti, trasmettendo eventualmente gli atti e la documentazione acquisita, ferma restando la facoltà di applicare le eventuali sanzioni amministrative di propria competenza;

Tutto ciò premesso ed osservato;

Vista la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'allegato A della delibera n. 38/11/CONS

1. All'art. 1, comma 1, lettera *b)*:

dopo le parole «programmi radiotelevisivi» sono aggiunte le parole «con qualsiasi mezzo diffusi,»;

le parole «, realizzato tipicamente tramite servizi di chiamate di massa di cui all'art. 1, comma 1, lettera 1, numero 3, dell'allegato A alla delibera 26/08/CIR» sono sostituite dalle parole «. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n, numero 3 dell'allegato A alla delibera 52/12/CIR (Piano di Numerazione Nazionale) il televoto, quando realizzato attraverso servizi telefonici, è ricompreso tra i cd. servizi di chiamate di massa e, pertanto, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 22, comma 1 del Piano di Numerazione Nazionale, possono essere utilizzate esclusivamente numerazioni di tipo:

894, nel caso di chiamate da rete fissa;

47, nel caso di invio di SMS».

2. Dopo l'art. 1, comma 1, lettera *f)* è aggiunta la seguente nuova definizione:

«*g)* "utenze che forniscono servizi di call center o attestate su centralini/PABX/PBX": i clienti di un operatore telefonico di accesso da rete fissa, caratterizzati dall'essere ricompresi in una o più delle seguenti classi:

i) utenti a cui è stata assegnata numerazione di tipo GNR;

ii) utenti che utilizzano sistemi Centrex, IP-Centrex, IP-PABX;

iii) utenti che utilizzano connessioni ISDN-PRA (Primary Rate Access);

iv) utenti che utilizzano connessioni ISDN-BA (Basic Access), con numero di accessi base maggiore o uguale a 5.».

3. All'art. 5, comma 1, le parole «Il voto può essere espresso tramite» sono sostituite dalle parole «Le emittenti possono realizzare il servizio di televoto sia attraverso servizi telefonici tradizionali (telefonate, *SMS)*, sia attraverso applicazioni internet. Nel caso di televoto attraverso servizi telefonici, possono esprimere il voto».

4. Dopo l'art. 5, comma 1, è inserito il seguente comma 1-*bis*:

«Il televoto reso mediante applicazioni internet deve rispettare i principi di cui al comma 1, del presente articolo. In particolare tali applicazioni internet devono garantire l'identificazione dell'utente votante e la tracciabilità dei voti, a garanzia del rispetto del numero massimo di voti previsto al comma 2 del presente articolo.».

5. All'art. 5, comma 2, le parole «, singola o multipla, o indirizzo» sono sostituite dalle parole «diversa da quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettera *g)* e per ciascuna modalità di televoto tramite internet».

6. All'art. 5, comma 4, le parole «né da utenze che forniscono servizi di call center » sono sostituite dalle parole «e da utenze che forniscono servizi di call center o attestate su centralini/PABX/PBX, come definite all'art. 1, comma 1, lettera *g)*».

7. Dopo l'art. 5, comma 4, è inserito il seguente comma 4-*bis*:

«Gli operatori di accesso da rete fissa che intendono offrire servizi di televoto adeguano i propri sistemi e la propria rete in modo da impedire l'accesso a tali servizi ai propri clienti titolari di utenze di cui all'art. 1, comma 1, lettera *g)*.».

8. All'art. 6, comma 1, le parole «della delibera 26/08/CIR e successive modifiche e integrazioni» sono sostituite dalle parole «dell'allegato A alla delibera 52/12/CIR».

9. Dopo l'art. 6 comma 4, è inserito il seguente comma 4-*bis*:

«Fermo restando quanto previsto nei regolamenti contrattuali, anche eventualmente in materia di regresso, tra emittente, titolare della numerazione, operatori di accesso e soggetti che gestiscono le piattaforme tecnologiche attraverso le quali è erogato il servizio di televoto, in caso di annullamento o sospensione di singole sessioni o dell'intero servizio di televoto per ragioni non derivanti da caso fortuito o da forza maggiore, senza che siano definiti i risultati delle competizioni per le quali è stato chiesto agli utenti di esprimere la loro preferenza, il prezzo dei voti espressi fino al momento dell'annullamento o sospensione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della delibera 179/03/CSP, deve essere interamente rimborsato agli utenti.»

10. All'art. 7, comma 1, le parole «delibera n. 26/08/CIR» sono sostituite dalle parole «delibera n. 52/12/CIR».

11. Nell'art. 10, comma 1 le parole «e, in caso di accertata violazione, può pretendere la rettifica dei regolamenti del servizio o delle comunicazioni date nel corso delle trasmissioni ad esso abbinate, nonché un nuovo conteggio dei voti pervenuti, la rettifica dei risultati della competizione o, nei casi più gravi, l'annullamento dei risultati della stessa» sono eliminate.

12. Nell'art. 10, comma 2 le parole «ivi compresi, ove del caso, i dati previsti dall'art. 123, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» sono eliminate.

13. L'art. 11, comma 1, è sostituito dal seguente:

«I soggetti responsabili adeguano i propri sistemi alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4-*bis*, entro 12 mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente regolamento».

14. Nell'art. 11, comma 2, dopo la parola «locale» sono aggiunte le parole «, nonché a servizi di televoto espletati attraverso altri sistemi di comunicazione».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è pubblicato nel sito web dell'Autorità, unitamente al testo dell'Allegato A alla delibera n. 38/11/CONS come integrato e modificato dal presente provvedimento. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 4 ottobre 2012

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

12A11362

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale «Taxceus».

Estratto determinazione V&A n. 1328 del 17 settembre 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società ***MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH***, con sede in FEHLANDTSTRASSE, 3, HAMBURG, GERMANIA.

Specialità Medicinale ***TAXCEUS***
Confezione AIC N° 040123010\M - "20MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 1 ML MONODOSE
040123022\M - "20MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 4 ML MONODOSE
040123034\M - "20MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 7 ML MONODOSE

E' ora trasferita alla società:

MEDAC PHARMA SRL, con sede in VIA VIGGIANO 90, ROMA, con codice fiscale 11815361008.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A11043

Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale «Fluomizin».

Estratto determinazione V&A n. 1459 del 2 ottobre 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società ***FGK REPRESENTATIVE SERVICE GMBH***, con sede in HEIMERANSTR. 35, 80339 MUNICH GERMANY, MONACO-GERMANIA, GERMANIA.

Specialità Medicinale ***FLUOMIZIN***
Confezione AIC N° 041382019\M - "10 MG COMPRESSE VAGINALI" 6 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL

E' ora trasferita alla società:

PIERRE FABRE PHARMA S.r.l., con sede in VIA G.G.WINCKELMANN, 1, MILANO, con codice fiscale 10128980157.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A11044

Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale «Bentifen».

Estratto determinazione V&A n. 1460 del 2 ottobre 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in Largo Umberto Boccioni, 1 - Origgio, Varese, con codice fiscale 07195130153.

Specialità medicinale: BENTIFEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035591015\M - 0,025% 5 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 035591027\M - 0,025% 20 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 035591039\M - 0,025% 30 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 035591041\M - 0,025% 50 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 035591054\M - 0,025% 60 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 035591066\M - 0,025% 1 flacone da 5 ml collirio soluzione.

È ora trasferita alla società: Alcon Italia S.p.a., con sede in viale Giulio Richard, 1/B - Milano, con codice fiscale 07435060152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11045
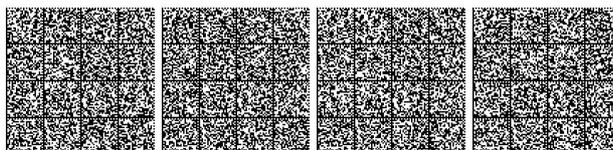
Proroga smaltimento scorte del medicinale «Oliclinomel»

Estratto determinazione V&A. n. 1467 del 2 ottobre 2012

TITOLARE AIC: BAXTER SPA

SPECIALITA' MEDICINALE: OLICLINOMEL

TIPOLOGIA: PROROGA SMALTIMENTO SCORTE

"Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale OLICLINOMEL "

035467012 - N-4-550e 6 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 1000 Ml
035467024 - N-4-550e 4 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 1500 Ml
035467036 - N-4-550e 4 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 2000 Ml
035467048 - N-4-550e 2 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 2500 Ml
035467051 - N-5-800e 6 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 1000 Ml
035467063 - N-5-800e 4 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 2000 Ml
035467075 - N-5-800e 2 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 2500 Ml
035467087 - N-5-800e 4 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 1500 Ml
035467099 - N-6-900e 6 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 1000 Ml
035467101 - N-6-900e 4 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 1500 Ml
035467113 - N-6-900e 4 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 2000 Ml
035467125 - N-6-900e 2 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 2500 Ml
035467137 - N-7-1000e 6 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 1000 Ml
035467149 - N-7-1000e 4 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 1500 Ml
035467152 - N-7-1000e 4 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 2000 Ml
035467164 - N-7-1000e 2 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 2500 Ml
035467176 - N-4-550 6 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 1000 Ml
035467188 - N-4-550 4 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 1500 Ml
035467190 - N-4-550 4 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 2000 Ml
035467202 - N-4-550 2 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 2500 Ml
035467214 - N-5-800 6 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 1000 Ml
035467226 - N-5-800 4 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 1500 Ml
035467238 - N-5-800 4 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 2000 Ml
035467240 - N-5-800 2 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 2500 Ml
035467253 - N-6-900 6 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 1000 Ml
035467265 - N-6-900 4 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 1500 Ml
035467277 - N-6-900 4 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 2000 Ml
035467289 - N-6-900 2 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 2500 Ml
035467291 - N-7-1000 6 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 1000 Ml
035467303 - N-7-1000 4 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 1500 Ml

035467315 - N-7-1000 4 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 2000 Ml
035467327 - N-7-1000 2 Sacche Di Emulsione Per Infusione Da 2500 Ml
035467339 - N-4-550e 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 1000 Ml
035467341 - N-4-550e 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 1500 Ml
035467354 - N-4-550e 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 2000 Ml
035467366 - N-4-550e 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 2500 Ml
035467378 - N-5-800e 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 1000 Ml
035467380 - N-5-800e 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 1500 Ml
035467392 - N-5-800e 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 2000 Ml
035467404 - N-5-800e 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 2500 Ml
035467416 - N-6-900e 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 1000 Ml
035467428 - N-6-900e 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 1500 Ml
035467430 - N-6-900e 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 2000 Ml
035467442 - N-6-900e 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 2500 Ml
035467455 - N-7-1000e 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 1000 Ml
035467467 - N-7-1000e 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 1500 Ml
035467479 - N-7-1000e 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 2000 Ml
035467481 - N-7-1000e 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 2500 Ml
035467493 - N-4-550 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 1000 Ml
035467505 - N-4-550 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 1500 Ml
035467517 - N-4-550 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 2000 Ml
035467529 - N-4-550 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 2500 Ml
035467531 - N-5-800 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 1000 Ml
035467543 - N-5-800 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 1500 Ml
035467556 - N-5-800 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 2000 Ml
035467568 - N-5-800 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 2500 Ml
035467570 - N-6-900 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 1000 Ml
035467582 - N-6-900 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 1500 Ml
035467594 - N-6-900 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 2000 Ml
035467606 - N-6-900 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 2500 Ml
035467618 - N-7-1000 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 1000 Ml
035467620 - N-7-1000 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 1500 Ml
035467632 - N-7-1000 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 2000 Ml
035467644 - N-7-1000 1 Sacca Di Emulsione Per Infusione Da 2500 Ml

possono essere dispensati per ulteriori 120 giorni a partire dal 08/10/2012 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla Determinazione V&A/356 del 22/03/2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.84 del 10/04/2012, senza ulteriore proroga".
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A11046

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 907/2008, del 22 settembre 2008 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Yaz.

Nell'estratto della determinazione n. 907/2008 del 22 settembre 2008 relativa al medicinale per uso umano YAZ pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 2008 serie generale n. 234 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione: 0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film 3x28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 038542027/M (in base 10) 14S6PZ (in base 32).

leggasi:

Confezione: 0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film 3x28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 038542027/M (in base 10) 14S6QC (in base 32).

12A11206

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo per l'adesione da parte del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione al Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enac e Cnel (Sirio).

Il giorno **4 ottobre 2012**, alle ore 11 30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative:

ARAN:

nella persona del Presidente **Dott. Sergio Gasparrini**..

ed i rappresentanti delle seguenti:

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:	**CONFEDERAZIONI SINDACALI:**
CGIL FLC....................................	**CGIL**....................................
CISL FIR....................................	**CISL**....................................
UIL PA....................................	**UIL**....................................
USI RDB Ricerca....................................	**RDB CUB**....................................
ANPRI....................................	**CIDA**....................................

Al termine della riunione, le parti stipulano l'allegato Accordo per l'adesione al Fondo:

ACCORDO PER L'ADESIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENAC E CNEL (SIRIO)

Premessa

- ✓ Visto il Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e s.m.i.;
- ✓ Vista la Legge 8 agosto 1995 n. 335;
- ✓ Visto l'AQN 29 luglio 1999 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;
- ✓ Visto il DPCM 20 dicembre 1999 come modificato dal DPCM 2 marzo 2001;
- ✓ Visto il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e s.m.i;
- ✓ Visto l'AQN 29 marzo 2011 che ha prorogato il termine d'opzione al 31 dicembre 2015;
- ✓ Presa visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO del 1 ottobre 2007;
- ✓ Presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare SIRIO;
- ✓ In conformità l'art. 22 del CCNL 7 aprile 2006 comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione (biennio 2002-03), integrato dall'art. 12 del CCNL 13 maggio 2009 (biennio 2008-09)

- le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione firmatarie del presente accordo dichiarano di voler aderire al Fondo pensione complementare Sirio;

- l'Aran prende atto.

Le parti concordano quanto segue:
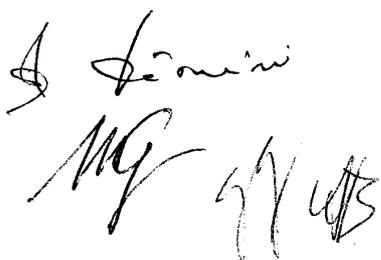
Art. 1

1. L'adesione individuale al Fondo Sirio è libera e volontaria. Può aderire al Fondo pensione il personale appartenente al comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, con una delle seguenti tipologie di contratto:

- a tempo indeterminato, anche part – time;
- a tempo determinato, anche part – time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Art. 2

1. Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 22 del CCNL 7 aprile 2006 comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione (biennio 2002-03), integrato dall'art. 12 del CCNL 13 maggio 2009, sono così determinate:

- 1% a carico del dipendente;
- 1% a carico dell'Amministrazione.

2. Sono conferite figurativamente e contabilizzate secondo quanto previsto dal DPCM 20 dicembre 1999:

- la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;
- l'1,5% della parte contributiva ex art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999;
- l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000.

Art. 3

1. La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.

2. La quota d'iscrizione al Fondo pensione a carico dell'Amministrazione è stabilita, in fase di prima attuazione, in € 2,75 pro-capite riferita al numero dei dipendenti del comparto, mentre quella a carico del lavoratore sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

3. La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione sarà assolta, in unica soluzione e sulla base del numero dei dipendenti del comparto, esclusivamente nel momento in cui sarà approvata la proroga legislativa, all'utilizzo per spese d'avvio, delle risorse stanziate dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 4

1. Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO definito in data 1 ottobre 2007 e dello Statuto e di condividerne i contenuti.

12A11202

Accordo per l'adesione da parte del personale del comparto delle Università al Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enac e Cnel (Sirio).

Il giorno **4 ottobre 2012**, alle ore 11, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative:

ARAN:

nella persona del Presidente **Dott. Sergio Gasparrini**..

ed i rappresentanti delle seguenti:

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:	**CONFEDERAZIONI SINDACALI:**
CGIL FLC..	**CGIL**..
CISL Università....................................	**CISL**..
UIL PA...	**UIL**..
CONFSAL Federazione SNALS/Università CISAPUNI..........	**CONFSAL**..
CSA di CISAL Università.........................	**CISAL**..

Al termine della riunione, le parti stipulano l'allegato Accordo per l'adesione al Fondo:

ACCORDO PER L'ADESIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE UNIVERSITA' AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENAC E CNEL (SIRIO)

Premessa

- ✓ Visto il Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e s.m.i.;
- ✓ Vista la Legge 8 agosto 1995 n. 335;
- ✓ Visto l'AQN 29 luglio 1999 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;
- ✓ Visto il DPCM 20 dicembre 1999 come modificato dal DPCM 2 marzo 2001;
- ✓ Visto il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e s.m.i;
- ✓ Visto l'AQN 29 marzo 2011 che ha prorogato il termine d'opzione al 31 dicembre 2015;
- ✓ Presa visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO del 1 ottobre 2007;
- ✓ Presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare SIRIO;
- ✓ In conformità l'art. 94 del CCNL 16 ottobre 2008 comparto Università (biennio 2006-07)

- le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto Università firmatarie del presente accordo dichiarano di voler aderire al Fondo pensione complementare Sirio;

- l'Aran prende atto.

Le parti concordano quanto segue:
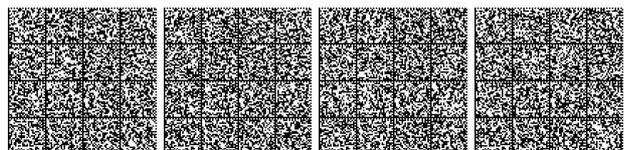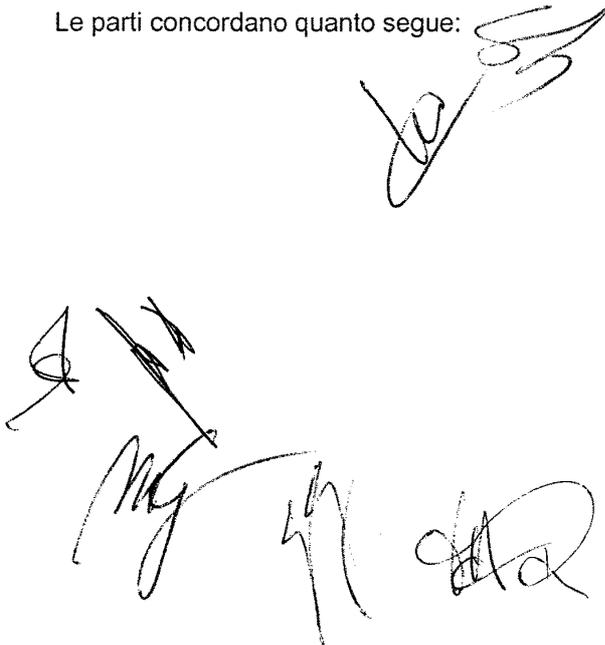
Art. 1

1. L'adesione individuale al Fondo Sirio è libera e volontaria. Può aderire al Fondo pensione il personale appartenente al comparto delle Università, con una delle seguenti tipologie di contratto:

- a tempo indeterminato, anche part – time;
- a tempo determinato, anche part – time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Art. 2

1. Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 94 del CCNL 16 ottobre 2008 comparto Università (biennio 2006-07), sono così determinate:

- 1% a carico del dipendente;
- 1% a carico dell'Amministrazione.

2. Sono conferite figurativamente e contabilizzate secondo quanto previsto dal DPCM 20 dicembre 1999:

- la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;
- l'1,5% della parte contributiva ex art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999;
- l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000.

Art. 3

1. La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.

2. La quota d'iscrizione al Fondo pensione a carico dell'Amministrazione è stabilita, in fase di prima attuazione, in € 2,75 pro-capite riferita al numero dei dipendenti del comparto, mentre quella a carico del lavoratore sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

3. La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione sarà assolta, in unica soluzione e sulla base del numero dei dipendenti del comparto, esclusivamente nel momento in cui sarà approvata la proroga legislativa, all'utilizzo per spese d'avvio, delle risorse stanziate dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 4

1. Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO definito in data 1 ottobre 2007 e dello Statuto e di condividerne i contenuti.

12A11211

Accordo per l'adesione da parte della dirigenza delle Università e istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione (area *VII)* al Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enac e Cnel (Sirio).

Il giorno **4 ottobre 2012**, alle ore 12, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative:

ARAN:

nella persona del Presidente **Dott. Sergio Gasparrini**..
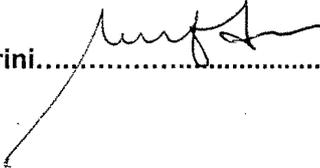
ed i rappresentanti delle seguenti:

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

CGIL FLC..
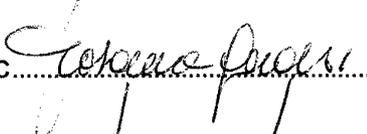
CISL Università..
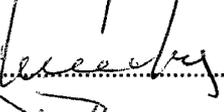
CISL FIR..

UIL PA..
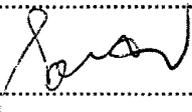
Federmanager aderente CIDA..
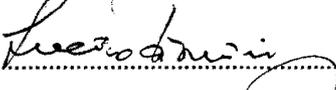
CONFSAL Federazione SNALS/Università CISAPUNI..
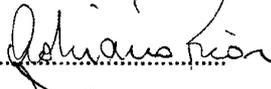
Federazione CONFSAL UNSA..
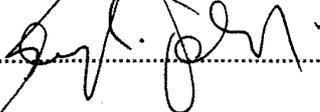
CONFEDERAZIONI SINDACALI:

CGIL..
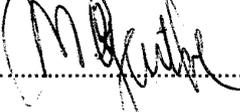
CISL..
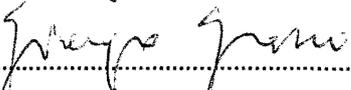
UIL..
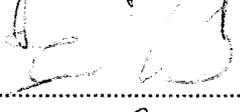
CIDA..

CONFSAL..

Al termine della riunione, le parti stipulano l'allegato Accordo per l'adesione al Fondo:

ACCORDO PER L'ADESIONE DA PARTE DELLA DIRIGENZA DELLE UNIVERSITA' E ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (AREA VII) AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENAC E CNEL (SIRIO)

Premessa

- ✓ Visto il Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e s.m.i.;
- ✓ Vista la Legge 8 agosto 1995 n. 335;
- ✓ Visto l'AQN 29 luglio 1999 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;
- ✓ Visto il DPCM 20 dicembre 1999 come modificato dal DPCM 2 marzo 2001;
- ✓ Visto il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e s.m.i;
- ✓ Visto l'AQN 29 marzo 2011 che ha prorogato il termine d'opzione al 31 dicembre 2015;
- ✓ Presa visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO del 1 ottobre 2007;
- ✓ Presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare SIRIO;
- ✓ In conformità l'art. 48 del CCNL 5 marzo 2008 Area VII (biennio 2002-03)

- le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali della dirigenza dell'Area VII firmatarie del presente accordo dichiarano di voler aderire al Fondo pensione complementare Sirio;

- l'Aran prende atto.

Le parti concordano quanto segue:
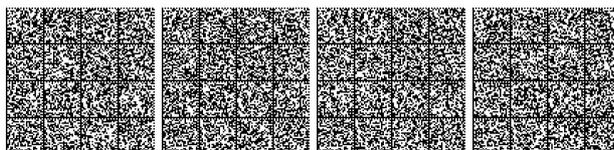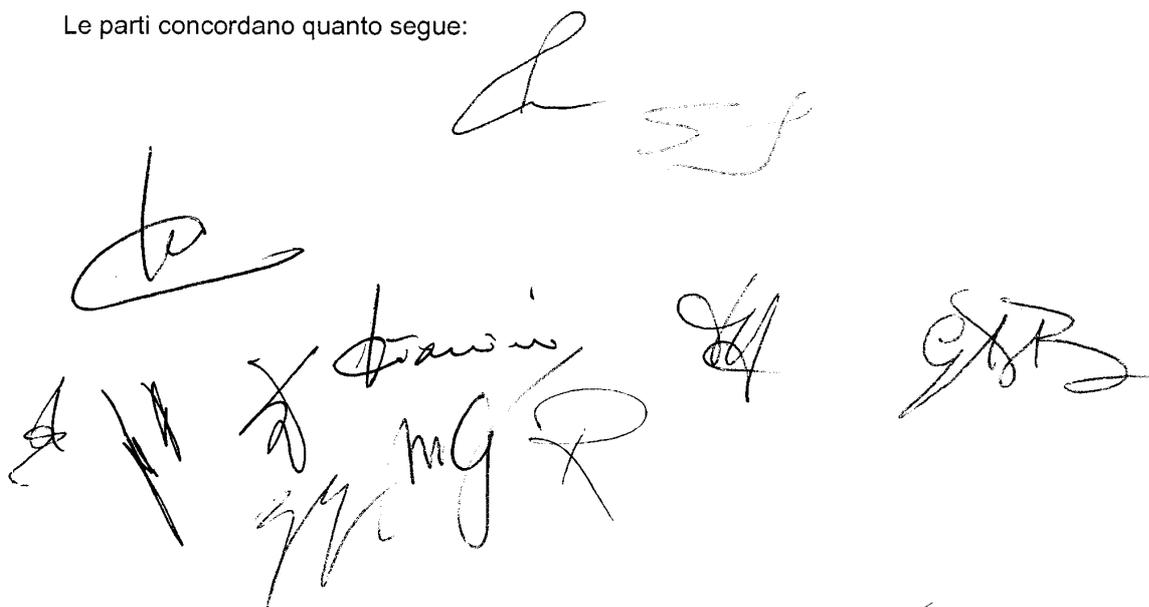
Art. 1

1. L'adesione individuale al Fondo Sirio è libera e volontaria. Può aderire al Fondo pensione il personale dirigente appartenente all'Area VII, con una delle seguenti tipologie di contratto:

- a tempo indeterminato, anche part – time;
- a tempo determinato, anche part – time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Art. 2

1. Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 48 del CCNL 5 marzo 2008 Area VII (biennio 2002-03), sono così determinate:

- 1% a carico del dipendente;
- 1% a carico dell'Amministrazione.

2. Sono conferite figurativamente e contabilizzate secondo quanto previsto dal DPCM 20 dicembre 1999:

- la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;
- l'1,5% della parte contributiva ex art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999;
- l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000.

Art. 3

1. La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.

2. La quota d'iscrizione al Fondo pensione a carico dell'Amministrazione è stabilita, in fase di prima attuazione, in € 2,75 pro-capite riferita al numero dei dirigenti dell'Area, mentre quella a carico del lavoratore sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

3. La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione sarà assolta, in unica soluzione e sulla base del numero dei dirigenti dell'Area, esclusivamente nel momento in cui sarà approvata la proroga legislativa, all'utilizzo per spese d'avvio, delle risorse stanziate dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 4

1. Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO definito in data 1 ottobre 2007 e dello Statuto e di condividerne i contenuti.

12A11212
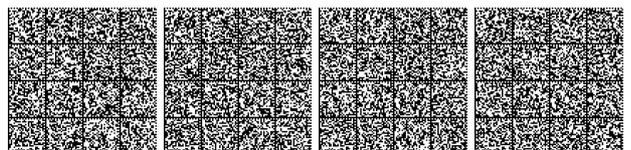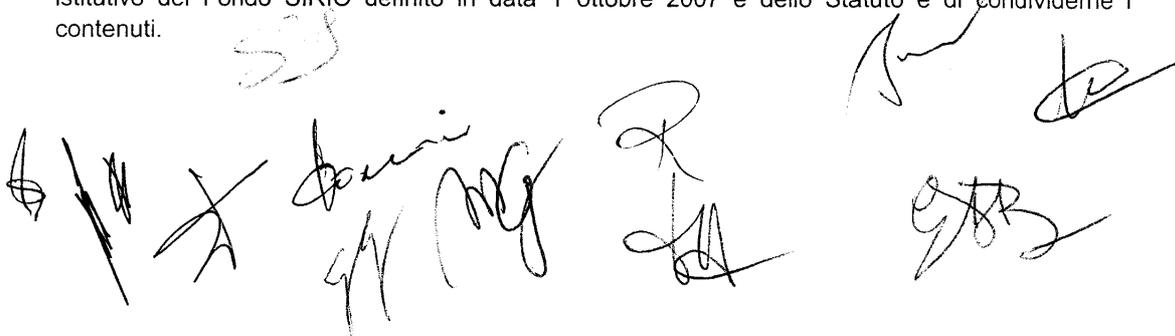
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3046
Yen	102,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,875
Corona danese	7,4594
Lira Sterlina	0,80970
Fiorino ungherese	278,51
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,0920
Nuovo leu romeno	4,5783
Corona svedese	8,6274
Franco svizzero	1,2091
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3910
Kuna croata	7,5148
Rublo russo	40,2810
Lira turca	2,3585
Dollaro australiano	1,2693
Real brasiliano	2,6534
Dollaro canadese	1,2870
Yuan cinese	8,1728
Dollaro di Hong Kong	10,1116
Rupia indonesiana	12515,85
Shekel israeliano	4,9636
Rupia indiana	68,9550
Won sudcoreano	1443,90
Peso messicano	16,6848
Ringgit malese	3,9789
Dollaro neozelandese	1,6023
Peso filippino	53,896
Dollaro di Singapore	1,5928
Baht tailandese	40,012
Rand sudafricano	11,3680

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A11416

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3120
Yen	103,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,794
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,81150
Fiorino ungherese	279,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1029
Nuovo leu romeno	4,5777
Corona svedese	8,6587
Franco svizzero	1,2106
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3960
Kuna croata	7,5405
Rublo russo	40,2880
Lira turca	2,3629
Dollaro australiano	1,2690
Real brasiliano	2,6676
Dollaro canadese	1,2915
Yuan cinese	8,2059
Dollaro di Hong Kong	10,1704
Rupia indonesiana	12577,46
Shekel israeliano	4,9809
Rupia indiana	69,3590
Won sudcoreano	1450,48
Peso messicano	16,8231
Ringgit malese	3,9769
Dollaro neozelandese	1,6009
Peso filippino	53,896
Dollaro di Singapore	1,5954
Baht tailandese	40,187
Rand sudafricano	11,3669

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A11417
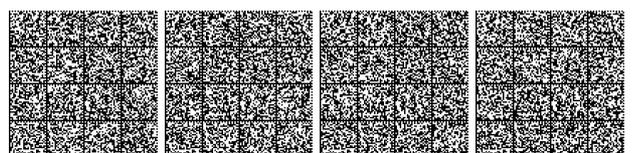
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3118
Yen	104,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,756
Corona danese	7,4593
Lira Sterlina	0,81190
Fiorino ungherese	277,19
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Zloty polacco	4,1027
Nuovo leu romeno	4,5803
Corona svedese	8,5843
Franco svizzero	1,2094
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3770
Kuna croata	7,5430
Rublo russo	40,3022
Lira turca	2,3570
Dollaro australiano	1,2632
Real brasiliano	2,6631
Dollaro canadese	1,2843
Yuan cinese	8,2006
Dollaro di Hong Kong	10,1671
Rupia indonesiana	12599,42
Shekel israeliano	4,9900
Rupia indiana	70,0470
Won sudcoreano	1448,93
Peso messicano	16,7891
Ringgit malese	3,9843
Dollaro neozelandese	1,5983
Peso filippino	54,078
Dollaro di Singapore	1,5972
Baht tailandese	40,207
Rand sudafricano	11,3305

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A11418

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale del «The Moraitis School» - Atene - Grecia.

Con decreto del direttore generale degli affari internazionali del 10 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 164/2010, è stata disposta l'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 legge n.738/86:

«The Moraitis School», Atene Grecia.

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

12A11198

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale del «Nyborg Gymnasium» - Nyborg - Danimarca.

Con decreto del direttore generale degli affari internazionali del 10 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 164/2010, è stata disposta l'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 legge n. 738/86:

«Nyborg Gymnasium» Nyborg, Danimarca.

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

12A11199

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ectofend 67 mg, 134mg, 268mg, 402mg soluzione spot-on per cani».

Estratto decreto n. 131 del 27 settembre 2012

Procedura decentrata n. UK/V/0395/002-5/DC

Specialità medicinale per uso veterinario «ECTOFEND» 67 mg, 134 mg, 268 mg, 402 mg soluzione spot-on per cani

Titolare A.I.C.:

KRKA, d.d., Nuovo Mesto Šmarješka cesta, 6 - 8501 Nuovo Mesto - Slovenia

Produttore responsabile rilascio lotti:

KRKA, d.d., Nuovo Mesto Šmarješka cesta, 6 - 8501 Nuovo Mesto - Slovenia

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Ectofend 67 mg soluzione spot-on cani:

Confezione da 1 pipetta - A.I.C. n. 104414014

Confezione da 3 pipette - A.I.C. n. 104414026

Confezione da 6 pipette - A.I.C. n. 104414038

Confezione da 10 pipette - A.I.C. n. 104414040

Confezione da 20 pipette - A.I.C. n. 104414053

Ectofend 134 mg soluzione spot-on cani:

Confezione da 1 pipetta - A.I.C. n. 104414065

Confezione da 3 pipetta - A.I.C. n. 104414077

Confezione da 6 pipette - A.I.C. n. 104414089

Confezione da 10 pipette - A.I.C. n. 104414091

Confezione da 20 pipette - A.I.C. n. 104414103
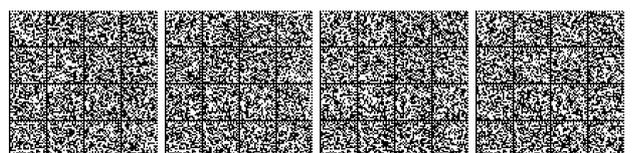
Ectofend 268 mg soluzione spot-on per cani:

Confezione da 1 pipetta - A.I.C. n. 104414115

Confezione da 3 pipette - A.I.C. n. 104414127

Confezione da 6 pipette - A.I.C. n. 104414139

Confezione da 10 pipette - A.I.C. n. 104414141

Confezione da 20 pipette - A.I.C. n. 104414154

Ectofend 402 mg soluzione spot-on cani:

Confezione da 1 pipetta - A.I.C. n. 104414166

Confezione da 3 pipette - A.I.C. n. 104414178

Confezione da 6 pipette - A.I.C. n. 104414180

Confezione da 10 pipette - A.I.C. n. 104414192

Confezione da 20 pipette - A.I.C. n. 104414204

Composizione:

Ectofend 67 mg soluzione spot-on cani:

Una pipetta (0,67 *ml)* contiene:

Principio attivo: Fipronil 67 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Ectofend 134 mg soluzione spot-on cani:

Una pipetta (1,34 *ml)* contiene:

Principio attivo: Fipronil 134 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Ectofend 268 mg soluzione spot-on cani:

Una pipetta (2,68 *ml)* contiene:

Principio attivo: Fipronil 268 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Ectofend 402 mg soluzione spot-on cani:

Una pipetta (4,02 *ml)* contiene:

Principio attivo: Fipronil 402 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Cani

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.) e zecche (Dermacentor reticulatus).

Per il trattamento delle infestazioni da Trichodectes canis, pidocchio morsicature dei cani. La maggior parte dei pidocchi sono uccisi entro due giorni.

L'efficacia insetticida contro nuove infestazioni da pulci adulte persiste fino ad 8 settimane.

Il prodotto ha una efficacia acaricida persistente fino a tre settimane contro Ixodes ricinus e fino a 4 settimane contro Rhipicephalus sanguineus e Dermacentor reticulatus. Se sono presenti le zecche di alcune specie (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) quando si somministra il prodotto, non tutte le zecche potrebbero essere uccise entro le prime 48 ore.

Il prodotto può essere utilizzato come parte del trattamento strategico per il controllo della Dermatite Allergica da Pulci (DPA), quando questa sia stata preventivamente diagnosticata dal medico veterinario.

Tempi di attesa: Non applicabile

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 3 anni

Regime di dispensazione:

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A11191

Attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Porcilis ColiClos».

Provvedimento n. 732 del 18 settembre 2012

Medicinale veterinario PORCILIS COLICLOS.

Registrazione mediante Procedura centralizzata

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Olanda.

Rappresentante in Italia: Intervet Italia s.r.l.

Confezioni autorizzate:

CONFEZIONE	PROCEDURA EUROPEA	NIN
FLACONE PET 20 ML	EU/2/12/141/001	104524018
FLACONE PET 50 ML	EU/2/12/141/002	104524020
FLACONE PET 100 ML	EU/2/12/141/003	104524032
FLACONE PET 200 ML	EU/2/12/141/003	104524044
FLACONE PET 250 ML	EU/2/12/141/005	104524057
FLACONE VETRO 20 ML	EU/2/12/141/006	104524069
FLACONE VETRO 50 ML	EU/2/12/141/007	104524071
FLACONE VETRO 100 ML	EU/2/12/141/008	104524083
FLACONE VETRO 250 ML	EU/2/12/141/009	104524095

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dalla Commissione Europea C(2012) 4180 del 14/06/2012 (http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfvreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

12A11203

Attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Convenia».

Provvedimento n. 730 del 18 settembre 2012

Medicinale veterinario: CONVENIA.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Pfizer ltd - U.K.

Rappresentante in Italia: Pfizer Italia s.r.l.

Confezioni autorizzate:

EU/2/06/059/002 - polvere e solvente per soluzione iniettabile - N.I.N. 103791024.

Polvere: flacone da 5 ml (vetro);

Solvente: flacone da 10 ml (vetro) - Polvere liofilizzata: 340 mg;

Solvente: 4 ml -1 flacone + 1 flacone.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfvreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

12A11204

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Coenzile» 10.000 µg/20 ml.

Provvedimento n. 675 del 31 agosto 2012

Medicinale veterinario "COENZILE" 10.000 µg/20 ml liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile per bovini, equini, suini cani e gatti, nelle confezioni:

scatola da 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente da 20 ml - A.I.C. n.101722027;

scatola da 2 flaconi liofilizzati + 2 flaconi solvente da 20 ml - A.I.C. n. 101722039.

Variazione Tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - Via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Le modifiche, apportate al dossier di tecnica farmaceutica che impattano sugli stampati sono le seguenti:

modifica delle condizioni di conservazione: il paragrafo 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto "Speciali precauzioni per la conservazione" e corrispondenti punti degli stampati illustrativi, ora riporta: "Conservare a temperatura inferiore a 25°C e proteggere dalla luce".

modifica del materiale dei flaconi per il solvente con l'aggiunta del vetro incolore tipo II al vetro incolore di tipo I già autorizzato, con relativa modifica del punto 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Si fa presente altresì che la validità del medicinale veterinario suddetto rimane invariata.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la modifica delle condizioni di conservazione, deve essere effettuato entro 120 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11205

Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale per uso veterinario «Cardalis».

Provvedimento n. 731 del 18 settembre 2012

Medicinale veterinario CARDALIS.

Registrazione mediante Procedura Centralizzata

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Ceva Sante Animale – Francia.

Rappresentante in Italia: Ceva Salute Animale spa

Confezioni autorizzate:

CONFEZIONE	PROCEDURA EUROPEA	NIN
2,5MG/20MG FLACONE HDPE 30 COMPRESSE CANI	EU/2/2012/000/001	104541014
2,5MG/20MG FLACONE HDPE 90 COMPRESSE CANI	EU/2/2012/000/002	104541026
5MG/40MG FLACONE HDPE 30 COMPRESSE CANI	EU/2/2012/000/003	104541038
5MG/40MG FLACONE HDPE 90 COMPRESSE CANI	EU/2/2012/000/004	104541040
10MG/80MG FLACONE HDPE 30 COMPRESSE CANI	EU/2/2012/000/005	104541053
10MG/80MG FLACONE HDPE 90 COMPRESSE CANI	EU/2/2012/000/006	104541065

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfvreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

12A11216

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'Organismo «Serit srl», in Lecce, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti a terra.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 28 settembre 2012 il seguente organismo: Serit S.r.l. - via Leuca 199 - Lecce:

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

12A11217

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-248) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
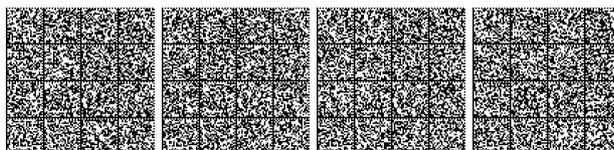
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00